GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — **ROMA** — GIOVEDI' 27 LUGLIO — NUM. 175

Avviso

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 luglio 1882, e che intendono di rinnovare la loro associazione alla GAZZETTA UFFICIALE coi **Rendiconti** *ufficiali del Senato e della Camera*, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale e degli Atti parlamentari.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate *esclusivamente* alla **Amministrazione** della GAZZETTA UFFICIALE, in Roma, via della Missione.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione, come pure di *scrivere chiaramente* e *firmare* in modo INTELLIGIBILE gli **Avvisi** di cui si richiede l'inserzione.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 873 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a devenire colla Società nazionale di industrie meccaniche di Napoli, all'acquisto dello stabilimento dei Granili ed alla retrocessione allo Stato di quello di Pietrarsa, in base alla convenzione in data 8 gennaio 1878 (allegato *A*), ed al prezzo risultante dalla valutazione di cui all'articolo 4 della convenzione stessa, salvo la definitiva liquidazione del reciproco dare ed avere delle parti, tenuto anche conto della convenzione (allegato *B*) fra il R. Governo e lo stralciario della Società suddetta in data del 1° settembre 1878.

Il Governo è inoltre autorizzato a restituire al Banco di Napoli la somma di lire 500,000, nonchè i relativi interessi, avuta in anticipazione in virtù dell'art. 5 della legge 8 luglio 1873, n. 4438 (Serie 2ª).

Art. 2. Alla spesa che dovrà incontrare lo Stato tanto in dipendenza della valutazione e liquidazione predette, quanto per il pagamento della somma dovuta al Banco di Napoli, si provvederà a termini della prima parte dell'articolo 21 della convenzione approvata con legge 23 giugno 1881 (Serie 3ª), per modificazioni ed aggiunte alle convenzioni colla Società delle Strade Ferrate Meridionali, approvate colle leggi 21 agosto 1862 e 14 maggio 1865.

Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente gli stabilimenti fino a quando non sarà definitivamente provveduto alla sorte della Società delle Ferrovie Meridionali, a mente dell'art. 22 della legge 23 luglio 1881.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1882.

UMBERTO.

A. BACCARINI.
A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

ALLEGATO **A**.

Convenzione pel riscatto degli stabilimenti di Pietrarsa e dei Granili.

Fra l'onorevole signor commendatore Pasquale Valsecchi, deputato al Parlamento nazionale e direttore generale delle strade ferrate, per l'Amministrazione dei Lavori Pubblici, il signor cavaliere Pietro Germani, direttore capo divisione al Ministero del Tesoro, per l'Amministrazione delle Finanze della Stato,

E la Società nazionale d'industrie meccaniche, rappresentata dal signor cav. Luigi Emery, amministratore delegato, e dal signor Oreste cav. Fontana, segretario generale della Società stessa;

Il Banco di Napoli, rappresentato dal signor commendatore Vittorio Sacchi, senatore del Regno, reggente la Direzione generale del Banco stesso,

Ed i signori commendatori Domenico Balduino ed Antonio Allievi, in rappresentanza dei concessionari dell'esercizio della rete ferroviaria Mediterranea,

Si è dichiarato e convenuto quanto segue:

Mediante contratto 9 ottobre 1863, stipulato nell'ufficio della Prefettura di Napoli, il Governo del Re concedette in affitto agli individui nominati in quel contratto lo stabilimento meccanico di Pietrarsa con tutti i fabbricati, la mobilia, i meccanismi, gli at-

trezzi ed utensili e con quanto altro si era già dato precedentemente in affitto al signor Jacopo Bozza, non che ai patti e condizioni risultanti dal contratto medesimo e dal correlativo annesso capitolato, cui all'uopo si abbia relazione.

Fra i mentovati patti vi fu quello che stabilì la durata della locazione per anni venti, decorribili dal 16 luglio 1863, e con la espressa riserva e condizione che quel contratto fosse riconosciuto ed approvato dal Parlamento nazionale, come infatti avvenne per legge in data 15 maggio 1864, n. 1781.

Intanto dai concessionari dello affitto, unitamente ad altri, col pubblico istrumento del 13 novembre 1863, per notar Ercole De Rossi, di Napoli, veniva costituita una Società anonima, sotto il titolo di *Società nazionale d'industrie meccaniche*, avente a suo scopo lo esercizio industriale del suddetto opificio meccanico metallurgico di Pietrarsa, e di quello altresì sito dirimpetto ai Granili in Napoli sotto la ditta Macry Enry e Comp., dalla quale contemporaneamente con quel medesimo atto venne ceduto, venduto ed alienato il suddetto suo opificio alla Società anonima costituita, come di sopra si è detto, dichiarandosi che tale opificio era quello riportato nel catasto fondiario della sezione Mercato, art. 994 *bis*, in testa di Macry Gregorio, e che nella vendita comprendevansi il suolo, le fabbriche, macchinari ed ogni altra accessione e dipendenza, il tutto ai patti e condizioni risultanti dal surriferito istrumento cui si abbia del pari relazione.

Però il Governo del Re, essendo venuto nel divisamento di affidare all'industria privata l'esercizio ferroviario, con l'analoga concessione, riguardante quello della rete Mediterranea assunto dalle Società, Ditte ed altri compartecipi, di cui nella convenzione in data 20 novembre 1877, già presentata al Parlamento, ha fra l'altro stipulato l'articolo 23 quale risulta dalla seguente letterale sua trascrizione:

« Il Governo potrà incaricare la Società di riscattare al prezzo « ed alle condizioni da lui approvate gli stabilimenti di Pietrarsa « e dei Granili, per convertirli ad uso di officine di costruzione e di « grandi riparazioni del materiale mobile. La somma necessaria « per questo riscatto sarà anticipata dalla Società, la quale, du- « rante l'appalto, ne riceverà l'interesse dal Governo al saggio « della rendita, salvo il rimborso del capitale alla scadenza della « presente convenzione. »

Premesse queste dichiarazioni, e poichè il Governo, prendendo anche in considerazione le difficili condizioni in cui versa attualmente la Società d'industrie meccaniche, che gl'impongono il dovere di provvedere alla tutela dei propri interessi, ha riconosciuto la convenienza di esercitare fin da ora la facoltà di riscatto riservatasi, giusta il prescritto dall'articolo 23 della convenzione 20 novembre 1877, soprattutto nello scopo di sempre meglio preservare da qualunque eventuale interruzione il corso delle lavorazioni nei suddetti stabilimenti di Pietrarsa e dei Granili, al seguito delle opportune trattative che sul proposito hanno avuto luogo tra le parti contraenti, sonosi queste concordate nella determinazione dei seguenti patti e condizioni:

Art. 1. Il Governo dichiara sin d'ora di esercitare la facoltà di riscatto riservatasi giusta l'articolo 23 della convenzione prementovata, 20 novembre 1877, e nomina per suo delegato agli effetti del riscatto medesimo il signor cav. Dionisio Passerini, ingegnere capo del Genio civile ed ispettore dell'esercizio delle strade ferrate.

Art. 2. I rappresentanti della Società d'industrie meccaniche aderendo nell'interesse della medesima allo intendimento del Governo di riscattare gli opifici di Pietrarsa e dei Granili, s'impegnano di conseguenza a costituire la Società medesima in istato di liquidazione, *restando per conseguenza risoluto il contratto di affitto* 9 *ottobre* 1863 per l'ulteriore sua durata, e nominano stralciario il suddetto signor cavaliere Dionisio Passerini, che venne delegato dal Governo a suo commissario per gli effetti del riscatto.

Art. 3. Il delegato del Governo entrerà immediatamente nel possesso dei due stabilimenti, e si procederà all'inventario di quanto li costituisce come parte mobiliare, e contemporaneamente alla descrizione della parte immobiliare dei medesimi dal cui compimento risulterà la consegna definitiva dei due detti stabilimenti a farsi dalla Società nazionale d'industrie meccaniche, la quale all'uopo sarà rappresentata nelle suddette operazioni da un suo speciale delegato.

Art. 4. *Sarà contemporaneamente* eseguita la valutazione della parte immobiliare e di quella mobiliare dei due stabilimenti anzidetti per mezzo di tre periti da nominarsi, uno dal Governo, un altro dalla Società nazionale di industrie meccaniche ed il terzo dai concessionari dell'esercizio della rete ferroviaria del Mediterraneo che intervengono nel presente contratto per sè ed in nome e parte dei loro compartecipi e della Società anonima da costituirsi pel suddetto esercizio.

La somma risultante da tale valutazione costituirà il prezzo del riscatto dei due stabilimenti nei rapporti tra tutti gli interessati che lo accettano sin d'ora, rinunziando a qualunque eccezione in contrario, perchè i suddetti periti nella determinazione del suddetto prezzo debbono essere ritenuti come arbitri inappellabili.

Art. 5. Durante le more della valutazione prevista dal precedente articolo 4, e sino a che il riscatto non sia diventato definitivo, a norma del successivo articolo 7, l'amministrazione provvisoria dei due stabilimenti di Pietrarsa e dei Granili rimarrà esclusivamente affidata al suddetto delegato del Governo nella sua qualità di stralciario, nominato dalla Società nazionale di industrie meccaniche.

Per siffatta qualità di stralciario, il medesimo provvederà alla riscossione di tutte le somme costituenti attività della Società nazionale di industrie meccaniche e ne verserà il prodotto in conto corrente nelle Casse del Banco di Napoli, presso del quale resteranno in deposito di conto dello stralcio della Società nazionale d'industrie meccaniche, per attribuirsi poi a chi di diritto.

Dalle suddette somme non pertanto il delegato del Governo prescelto come stralciario, potrà prelevare tutte le somme che occorreranno per portare a compimento senza interruzione alcuna le lavorazioni attualmente in corso di esecuzione nei due stabilimenti di Pietrarsa e dei Granili, sino ad incassarne le relative rate di pagamento, da depositarsi presso il Banco di Napoli per la destinazione di sopra accennata, e senza che delle somme cosiffattamente depositate possa farsi altro uso ed applicazione.

Art. 6. Quante volte gli incassi già eseguiti dallo stralciario delegato del Governo non fossero sufficienti a far fronte ai bisogni delle mentovate lavorazioni, potrà egli domandare le somme all'uopo occorrenti per via di anticipazione, che il Banco di Napoli consente a farne, da addebitarsi allo stralcio della Società nazionale d'industrie meccaniche nel conto corrente, di che è parola nel precedente articolo 5, e che saranno fruttiferi d'interesse alla ragione scalare del 5 per cento all'anno. Le somme che così fossero anticipate dal Banco di Napoli rimarranno garantite, non solo dal privilegio pel prodotto delle lavorazioni che sono destinate a completare, ma benanche dalla surrogazione del Banco stesso in tutti i diritti, ragioni ed azioni competenti al delegato del Governo come stralciario della Società nazionale d'industrie meccaniche sull'intero attivo della medesima.

Art. 7. Il riscatto dei due stabilimenti di Pietrarsa e dei Granili, da compiersi per incarico del Governo dai concessionari dello esercizio della rete ferroviaria Mediterranea, s'intende stipulato sotto condizione sospensiva, nel senso che la sua definitiva validità ed efficacia rimanga assoggettata alla sanzione per legge della già di sopra mentovata convenzione 20 novembre 1877.

Art. 8. In conseguenza di quanto si è detto nel precedente articolo 7, il prezzo del riscatto da determinarsi, giusta il precedente articolo 4, non sarà altrimenti pagato dal Governo, e per esso dai concessionari dell'esercizio della rete ferroviaria Mediterranea, se non dopo verificata la pattuita condizione sospensiva, e per distribuirsi a norma di legge agli aventi diritto secondo le rispettive spettanze, sia di accordo tra tutti gli interessati, sia, in mancanza di ciò, per disposizione del magistrato.

Art. 9. Nel mentre al seguito della prevista approvazione per legge della convenzione 20 novembre 1877, i concessionari dello esercizio della rete ferroviaria Mediterranea si immetteranno definitivamente nel possesso dei due stabilimenti di Pietrarsa e dei Granili, cesserà pure l'amministrazione dello stralciario.

Se poi la convenzione 20 novembre 1877 non fosse approvata per legge, i contraenti nel rispettivo interesse riservano lo sperimento dei diritti ed azioni che a ciascuno di essi possono competere.

Art. 10. Il Banco di Napoli dichiara che interviene nel presente contratto nell'unico scopo di facilitare col suo concorso la liquidazione della Società nazionale d'industrie meccaniche pel miglior vantaggio di chiunque vi abbia diritto, ben vero sotto la espressa riserva che il Banco stesso per qualunque caso manterrà impregiudicate tutte le ragioni ipotecarie privilegiate e di qualunque altra natura che gli competono pei crediti che vanta contro la Società anzidetta e contro chiunque altro sia per essi tenuto.

Art. 11. La presente convenzione non sarà valida ed efficace se non dopo che sarà stata formalmente approvata dall'assemblea generale degli azionisti della Società nazionale di industrie meccaniche nell'atto stesso che dalla medesima sarà deliberata la sua entrata in liquidazione e confermata la nomina del predetto stralciario nei sensi previsti dai suoi statuti e dalla legge. Ed ove ciò non avvenga al più tardi per tutto il giorno 20 del corrente mese, quest'atto sarà ritenuto di niun effetto e come rimasto in mero progetto.

Le spese di quest'atto e della sua esecuzione si dichiarano a carico della Società nazionale d'industrie meccaniche.

Fatto a Roma, quest'oggi 8 del mese di gennaio dell'anno 1878.

All'originale sottoscritti:

Il Direttore generale delle strade ferrate
P. Valsecchi.

Il Direttore capo divisione al Ministero del Tesoro
Pietro Germani.

Luigi Emery — Oreste Fontana — Sacchi Vittorio — D. Balduino nei nomi di A. Allievi.

Filippo Scarlatta, *testimone* — Ippolito Dolce, *testimone*.

Il Caposezione del Ministero dei Lavori Pubblici delegato alla stipulazione dei contratti
Mariano Frigeri.

Visto si approva:
Il Ministro dei Lavori Pubblici
F. Perez.
Il Ministro del Tesoro
A. Bargoni.

Registrato a Roma il 15 gennaio 1878 al registro 40, n. 237, Atti pubblici. Esatte lire 1 20.

Il Ricevitore sottoscritto
Maffei.

Per copia conforme ad uso amministrativo

Il Caposezione
M. Frigeri.

Allegato B.

Convenzione fra il Regio Governo e lo stralciario della Società nazionale di industrie meccaniche in liquidazione per l'uso degli stabilimenti di Pietrarsa e dei Granili.

Allo scopo di assicurare temporaneamente il lavoro negli stabilimenti di Pietrarsa e dei Granili di Napoli, il Regio Governo, autorizzato dall'articolo 5 della legge 8 luglio ultimo scorso, n. 4438, ha proposto all'Amministrazione della Società in liquidazione delle industrie meccaniche di fare uso dei suddetti stabilimenti, per intraprendere nuove lavorazioni mano mano che vanno a compiersi lavori in corso della Società medesima posta in liquidazione.

L'Amministrazione suddetta ha trovato opportuno e conveniente aderire a tale proposta, quindi è che:

Il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Ministero del Tesoro, rappresentati il primo dal capodivisione sig. comm. Matteo Coboevich ed il secondo dal caposezione sig. cav. avvocato Francesco Morelli, come da speciali delegazioni in data 31 agosto ultimo scorso, numero 66579/3869, e 1° settembre corrente, n. 125324/16324, depositate nell'archivio dell'ufficio contratti del Ministero dei Lavori Pubblici;

Nonchè

Il sig. cav. Dionisio Passerini, stralciario della Società nazionale di industrie meccaniche in liquidazione,

Hanno convenuto quanto appresso:

Art. 1. Lo stralciario, sentito il Comitato nominato dall'assemblea generale degli azionisti del 20 gennaio 1878, concede l'uso al Regio Governo degli stabilimenti e macchine di Pietrarsa e dei Granili, non che degli utensili e modelli esistenti che servono alla esecuzione dei lavori, e mano mano che assottigliandosi i lavori in corso di conto dello stralcio, restano disponibili gli stabilimenti suddetti.

Art. 2. Questa concessione d'uso deve incominciare dal 1° settembre corrente fino al 31 marzo successivo, e s'intenderà continuata per altri mesi sei, cioè fino al 30 settembre 1879, quante volte un mese prima del 31 marzo suddetto il Governo non abbia denunziato il contratto presente per atto di usciere. La presente convenzione cesserà assolutamente anche prima dei termini stabiliti, non appena sia per legge provveduto alla sorte definitiva degli stabilimenti suddetti.

Art. 3. In corrispettività dell'uso di quella parte dei fabbricati, macchinari ed altro, che sono di proprietà sociale, il Governo si obbliga di pagare, per i primi quattro mesi in cui i locali e le macchine sono principalmete occupati dai lavori in corso spettanti allo stralcio, la somma anticipata mensile di lire 4500, e lire 8000 mensili nei successivi.

Art. 4. Rimane a carico del Governo la sola tassa sulle lavorazioni di suo conto.

Art. 5. Durante il periodo necessario al compimento delle lavorazioni in corso spettanti alla Società, tutte le spese generali e di amministrazione saranno ripartite fra il Governo e lo stralcio nella proporzione di ciò che ognuna delle parti rispettivamente pagherà per mano d'opera delle proprie lavorazioni.

Art. 6. La presente convenzione non altera la rispettiva posizione delle parti, e lascia intatto ed impregiudicato ogni diritto e ragione che potesse alle parti competere indipendentemente dalla convenzione stessa.

Art. 7. La presente convenzione non sarà valida per quanto concerne il Governo se non dopo che sarà stata approvata a termini di legge.

Art. 8. Le spese della presente convenzione e sua tassa di regi-

stro saranno per metà a carico del Governo e per l'altra metà a carico dello stralcio.

Fatta a Roma in triplice originale, quest'oggi 1° settembre 1878.

Il Rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici
Sottoscritto: MATTEO COBOEVICH.

Il Rappresentante del Ministero del Tesoro
Firmato: FRANCESCO MORELLI.

Lo stralciario della Società in liquidazione di industrie meccaniche
Firmato: DIONISIO PASSERINI.

IPPOLITO DOLCE, *testimonio.*
ZUGARO ACHILLE, *id.*

Visto si approva:
Per il Ministro dei Lavori Pubblici
Firmato: B. GRIMALDI.

Per il Ministro del Tesoro
Firmato: BENNATI.

Registrato a Roma, li 6 settembre 1878, al registro 89, numero 16524, Atti privati. Ricevute lire 63 60, più lira 1 e centesimi 20 pel 2° originale.

Il Ricevitore
Sottoscritto: MAFFEI.

Per copia conforme ad uso amministrativo:
Il caposezione
Firmato: M. FRIGERI.

Il Num. **878** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvata l'annessa convenzione conchiusa in Roma il 31 marzo 1882 tra il Governo del Re ed il sig. Bernardo Marsano fu Michelangelo, per l'istituzione di una Scuola pratica di agricoltura in Sant'Ilario Ligure (Genova).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1882.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

CONVENZIONE fra S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e l'illustrissimo signor Bernardo Marsano fu Michelangelo, per l'istituzione di una Scuola pratica di agricoltura in Sant'Ilario Ligure (Genova).

Si premette che il signor Bernardo Marsano, nello scorso anno, proponeva al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio di istituire, con dotazione di beni di sua speciale pertinenza, e sotto determinate condizioni, una Scuola pratica di agricoltura nel comune di Sant'Ilario Ligure; e che il Ministero accoglieva alle stesse condizioni la generosa proposta esprimendogliene i sentimenti della più viva riconoscenza.

Volendosi ora tradurre in atto tale proposta, tra S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, commendatore Domenico Berti, deputato al Parlamento nazionale, per conto dell'Amministrazione dello Stato, e l'illustrissimo signor Bernardo Marsano fu Michelangelo, si è convenuto, come si conviene, quanto segue:

Art. 1. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio prende impegno di istituire, entro un anno dall'approvazione data dal Parlamento nazionale alla presente convenzione, in Sant'Ilario Ligure, una Scuola pratica di agricoltura sotto la denominazione di *R. Scuola pratica di agricoltura Marsano.*

Art. 2. Questa Scuola sarà nel termine di cui all'articolo precedente eretta, per cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, a Corpo morale, e sarà amministrata e regolata con apposito statuto stabilito ed approvato dal Ministero medesimo.

Art. 3. A dotazione di questa Scuola il signor Marsano assegna, cede e trasferisce, salvo le riserve e restrizioni di cui infra all'articolo 7, la piena proprietà degli immobili tutti ed accessori che egli possiede nei territori di Nervi, Sant'Ilario Ligure e Bogliasco, descritti nelle relazioni di perizia e nelle relative 14 tavole e planimetria generale, quali documenti tutti si uniscono al presente atto, e ne formano parte integrante. Cede pure, esso Marsano, le scorte tutte sì vive che morte che si troveranno nei fondi suddescritti all'atto della consegna.

Il valore complessivo dei suddetti beni, comprese le scorte, ascende a lire 421,000 circa.

Art. 4. Il signor Marsano assegna e cede ancora, a dotazione della Scuola, un certificato del Debito Pubblico del Regno, avente il n. 95863, dell'annua rendita di lire ottomilasessantacinque, ad esso intestato per la proprietà, essendo soggetto ad usufrutto vita durante in favore della signora Marina Pratolongo fu Vincenzo, moglie del signor Marsano.

Art. 5. Entro due mesi dalla approvazione, per legge, della presente convenzione, si procederà alla consegna dei fondi e del certificato di rendita sopraccennato.

Alle volture catastali ed al cambiamento d'intestazione del certificato di rendita sarà poi provveduto a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 6. A carico della Scuola rimarranno tutti i pesi gravanti sui beni che formano oggetto della presente dotazione, pesi che risultano dalle iscrizioni ipotecarie non ancora estinte, descritte nel certificato che si alliga alla presente convenzione e ne forma parte integrante, e che ascendono a lire 50,273, oltre il debito eventuale di lire 16,666 per lucri dotali.

Art. 7. Il signor Bernardo Marsano si riserva sua vita durante:

a) L'usufrutto della sua casa attuale d'abitazione con piccolo giardino annesso, di cui alla perizia 15 gennaio 1882, con relazione alla tavola dimostrativa num. 1. Il primo piano della casa stessa potrà essere destinato a sede degli uffici d'amministrazione della Scuola, e, in questo caso, con accesso separato, quando il signor Marsano lo richieda;

b) L'uso del frantoio e mulino da grano esistenti nell'opificio di cui alla perizia, in relazione alla tavola dimostrativa num. 1, salvo alla Scuola di valersene tanto per l'istruzione degli alunni, quanto per i bisogni dell'azienda.

Art. 8. Il signor Marsano riserva a sè durante la sua vita il diritto di disporre di 3 posti gratuiti nella Scuola; ed a persona che egli designerà riserva il diritto di disporre vita durante di un altro posto gratuito.

Art. 9. Sono ammessi preferibilmente nella Scuola i giovanetti abbandonati, orfani, o di poverissima condizione, dei comuni di Sant'Ilario Ligure, Nervi e Bogliasco.

Art. 10. La Scuola avrà la sede nel territorio del comune di Sant'Ilario Ligure, frazione superiore, nè potrà per qualsiasi ragione esserne trasferita.

Art. 11. La dotazione della Scuola, quale risulta dalla presente convenzione, non potrà essere diminuita.

Art. 12. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e per esso la Direzione della Scuola, procurerà, per quanto le sarà possibile, di provvedere al collocamento, presso privati o in poderi di proprietà dello Stato, dei giovani che usciranno dalla Scuola dopo compiuto il corso d'istruzione. Qualora vi fossero poderi di proprietà della Scuola sfitti, potranno essere conceduti in locazione a quelli fra gli alunni che ne fossero giudicati meritevoli.

Art. 13. Nella Scuola pratica di agricoltura non potranno essere ammessi alunni esterni. Rimane però in facoltà del Ministero di ammettere alunni esterni ai soli corsi teoretici.

Art. 14. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio concorrerà per lire 8000 nelle spese d'impianto della Scuola, e per lire 6000 nelle spese ordinarie di mantenimento.

Art. 15. L'amministrazione della Scuola sarà alla dipendenza immediata e sotto la sorveglianza esclusiva del Ministero di Agricoltura, Industria e commercio.

Art. 16. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio accetta alle condizioni sovra espresse il generoso assegno che il signor Marsano fa dei detti immobili e titolo di rendita pubblica a dotazione della Scuola in parola, colla riserva dell'approvazione del Parlamento nazionale, al quale presenterà analogo progetto di legge.

Art. 17. Questa convenzione andrà soggetta al dritto fisso di una lira, ogni altro escluso.

Fatta a Roma in doppio originale, questo giorno 31 del mese di marzo 1882.

Berti Domenico.
Bernardo Marsano, q. M.
Carlo Randaccio, *test.*
Giuseppe Berio, *test.*
Bernardo Oliva, *test.*
Nicola Miraglia.
Giambattista Boselli, *segr.*

Il Num. **883** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È istituito nel Regno il tiro a segno nazionale allo scopo di preparare la gioventù al servizio militare, di promuovere e conservare la pratica nelle armi in tutti coloro che fanno parte dell'esercito permanente e delle milizie.

Art. 2. Il tiro a segno nazionale sarà sotto la direzione del Ministero della Guerra per la parte tecnica e del Ministero dell'Interno per la parte amministrativa.

Art. 3. In ogni capoluogo di provincia sarà costituita una Direzione del tiro a segno provinciale, composta del prefetto della provincia, presidente, del sindaco del capoluogo, del comandante del distretto militare, o mancando questo, del comandante il presidio, di un ufficiale della milizia mobile ovvero della milizia territoriale, di due membri nominati dal Consiglio provinciale e di un membro nominato dal Consiglio municipale.

Art. 4. In ogni capoluogo di provincia o di mandamento potrà essere istituita una Società di tiro a segno nazionale, quando sui ruoli di iscrizione si abbiano almeno 100 tiratori.

La Società è rappresentata ed amministrata da una presidenza locale composta di 5, 7 o 9 membri, secondo che il numero degli iscritti è inferiore a 200, a 400, o superiore a quest'ultima cifra. Fanno parte della presidenza il sindaco del comune, e sempre, dove vi sieno, un ufficiale dell'esercito o della milizia territoriale.

Art. 5. Tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età possono essere iscritti nei ruoli del tiro a segno nazionale, purchè presentino un certificato di buona condotta del rispettivo sindaco, simile a quello richiesto per l'arruolamento dei volontari nello esercito.

Per i minorenni occorre l'atto di consenso dei genitori o tutori.

Art. 6. In ciascuna sede di un tiro a segno nazionale si stabiliranno tre ruoli differenti, corrispondenti a tre riparti in cui andranno divisi i tiratori, cioè:

1° Riparto: Scuole, per i giovani frequentanti le Scuole, Istituti od Università che non hanno peranco concorso alla leva;

2° Riparto: Milizia, per tutti gli inscritti nell'esercito permanente o nelle milizie;

3° Libero a tutti i cittadini.

Ogni tiratore che si fa inscrivere nei ruoli di tiro a segno paga una tassa annua di lire 3.

Art. 7. Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che presentano legale certificato d'indigenza, rilasciato dal Municipio del comune in cui hanno domicilio.

Tale certificato esenta pure dal pagare le munizioni gli inscritti del secondo riparto (Milizia).

Art. 8. I tiratori che provino d'avere per due anni frequentato il tiro a segno nazionale, secondo le norme da stabilirsi per regolamento, godono i vantaggi seguenti nell'applicazione della legge di leva, cioè:

a) Totale esenzione dalla istruzione cui potessero essere chiamati se appartenenti alla 3ª categoria;

b) Totale o parziale esenzione dalla istruzione se appartenenti alla 2ª categoria.

Gli individui dell'esercito permanente in congedo illimitato sono esentati dai richiami per istruzioni quando provino di aver frequentato il tiro a segno nelle suespresse condizioni.

Art. 9. I giovani aspiranti al volontariato di un anno, ovvero al ritardo alla chiamata sotto le armi, non possono ottenere questi vantaggi se non dimostrano di aver frequentato per un anno almeno il tiro a segno nazionale, secondo le norme da fissarsi per regolamento. Questa condizione non si esige dai giovani domiciliati in località dove non siavi tiro a segno, istituitovi almeno da due anni.

Art. 10. Le tasse annuali di cui all'art. 6 saranno riscosse in un'unica rata, colle norme fissate per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 11. All'impianto dei tiri a segno ed alla costruzione dei bersagli dove ancora non esistono si provvederà, quando non provvedano i contributi spontanei dei cittadini, mediante concorso nelle spese, dal Governo, dalle provincie e dai comuni.

Art. 12. Sul bilancio del Ministero dell'Interno sarà annualmente iscritto e determinato l'assegno del concorso governativo per l'impianto del tiro nazionale. — Una quota ragguagliata al quinto della spesa sarà a carico della provincia, e per un altro quinto a carico dei comuni.

Art. 13. Alle spese di esercizio dei tiri sarà provveduto:

a) Colle tasse di cui all'articolo 9;

b) Col prezzo delle munizioni pagate dai tiratori al costo;

c) Colle offerte dei cittadini;

d) Coi sussidi governativi, provinciali e comunali.

Art. 14. Le armi per il tiro a segno saranno i fucili d'ordinanza dell'esercito. Il tiro sarà eseguito secondo le istruzioni in uso per l'esercito.

L'Amministrazione militare è autorizzata a cedere alle singole

Società di tiro a segno nazionale le armi da fuoco e le munizioni al semplice costo di fabbrica ed a pagamento immediato.

Le Società dei tiri a segno ammettono nei loro campi di tiro le truppe di presidio, salvo nei giorni di domenica, ed alla loro volta sono possibilmente ammesse nei campi di tiro militare.

Art. 15. Annualmente si eseguiranno gare di tiro;

Comunali per ciascuna Società di tiro;

Provinciali per le Società di tiro di ciascuna provincia.

Ogni due anni nel luogo da indicarsi dalla Direzione centrale si eseguirà una gara generale di tiro nazionale.

I premi per il tiro vengono somministrati dal Governo e dalle provincie per la gara generale e le provinciali, dai comuni per le gare comunali; e per tutti da offerte spontanee dei cittadini che gli uffici di presidenza delle Società sono autorizzati a ricevere, sia in denari, sia in doni.

Art. 16. La Società di tiro a segno nazionale che incorresse in trasgressioni alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento sarà richiamata all'osservanza delle medesime dalla Direzione provinciale, ed ove le trasgressioni sieno gravi, potrà anche essere sciolta dalla Direzione stessa che ne riferirà tosto al Ministero dell'Interno.

La Società sciolta potrà essere ricostituita nel termine di tre mesi.

Nell'intervallo tra lo scioglimento e la ricostituzione della Società, il locale e le armi dovranno passare alla custodia dell'autorità militare.

Art. 17. I comuni non contemplati negli articoli precedenti, cioè i comuni non capiluogo di mandamento che volessero, per conto proprio, istituire Società di tiro a segno, godranno di tutte le facilitazioni accordate per il tiro a segno nazionale, e riceveranno anche le relative sovvenzioni, quando le Società a formarsi dichiarino di accettare in tutto e per tutto la presente legge ed il relativo regolamento come base del loro statuto.

Ad ogni modo la costituzione di tali Società dovrà essere sempre approvata con decreto Reale.

Art. 18. Le Società di tiro, già regolarmente esistenti, che vogliono fondersi colle Società di tiro a segno nazionale da istituirsi, lo possono, uniformandosi alle prescrizioni della presente legge.

Se per contro le Società di tiro già esistenti e regolarmente costituite desiderano di conservare la loro autonomia, esse lo possono, ma non partecipano ai vantaggi ed alle sovvenzioni stabilite per il tiro nazionale.

Art. 19. Volendo taluni soci delle Società di tiro a segno stabilire gare o premiazioni speciali, lo potranno fare coll'autorizzazione della presidenza locale; se desiderano recarsi collettivamente a gare d'altre località, dovranno averne l'autorizzazione della Direzione provinciale.

Le spese occorrenti dovranno essere il frutto d'introiti speciali, non dovendo le Casse del tiro a segno nazionale sopperire ad altro che alle spese pei tiri stabiliti secondo le norme contenute nella presente legge.

Art. 20. Un regolamento da approvarsi con Regio decreto sulla proposta dei Ministri della Guerra, della Pubblica Istruzione e dell'Interno, udito il Consiglio di Stato, determinerà le norme per la costituzione delle Commissioni provinciali e locali, pel reparto degli assegni, per la formazione dei ruoli e per ogni altro provvedimento richiesto dalla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.
FERRERO.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il N. **DCXXIV** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società anonima per azioni nominative, sedente in Biella, col nome di *Società per la condotta d'acqua potabile in Biella*, col capitale nominale di lire 300,000, diviso in n. 1200 azioni da lire 250 ciascuna, e colla durata di 50 anni, decorrendi dalla data del presente decreto;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni nominative, denominatasi *Società per la condotta d'acqua potabile in Biella*, sedente in Biella, ed ivi costituitasi con atto pubblico del 19 agosto 1881, rogato dal notaro Antonio Corte, è autorizzata; e il suo statuto, inserto all'atto costitutivo predetto, è approvato colle modificazioni contenute nell'altro atto pubblico di deposito del 27 aprile 1882, rogato in Biella dal predetto notaro Antonio Corte.

Art. 2. La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 150 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1882.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il N. **893** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 29 maggio 1873, n. 1387 (Serie 2ª);

Veduta la domanda 31 gennaio 1881 della Presidenza del Consorzio irriguo Cavone sui territori di Gambolò, Borgo San Siro, Garlasco (provincia di Pavia) per ottenere la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci;

Veduto il regolamento del Consorzio e gli altri atti relativi;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale del Consorzio, in data 1° aprile 1882, nella quale vengono accettate le modificazioni suggerite dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, con nota 7 marzo 1881, n. 2874;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al Consorzio d'irrigazione detto del Cavone sui territori di Gambolò, Borgo San Siro e Garlasco (provincia di

Pavia), è accordata la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1882.

UMBERTO.

BERTI

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **DXCIV** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società anonima per azioni nominative, sedente in Venezia, col nome di *Vetreria Veneziana in Murano*, col capitale nominale di lire 700,000, diviso in num. 56 azioni da lire 12,500 ciascuna, e colla durata di anni 25, decorrendi dalla data del presente decreto;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni nominative, denominatasi *Vetreria Veneziana in Murano*, sedente in Venezia, ed ivi costituitasi con atto pubblico del 27 aprile 1882, rogato dal notaro Angelo Pasini, è autorizzata, e il suo statuto inserto all'atto costitutivo predetto, è approvato, salve le modificazioni seguenti:

a) In fine dell'articolo 21, è aggiunto il seguente capoverso:

« Nelle adunanze di seconda convocazione non potrà deliberarsi che sulle materie poste all'ordine del giorno delle adunanze di prima convocazione. »

b) In fine dell'articolo 29 è aggiunto il capoverso seguente:

« Il bilancio annuale, appena approvato dall'assemblea generale dei soci, sarà inviato al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. »

Art. 2. La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 150 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1882.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso ad assegni per istudi di perfezionamento nel Regno per l'anno scolastico 1882-1883.

È aperto il concorso a nove assegni di lire milleduecento ciascuno, per istudi di perfezionamento da farsi nel Regno l'anno scolastico 1882-1883.

Sede di questi studi, secondo la natura di essi, saranno le Regie Università, gl'Istituti superiori, la Stazione Dohrn di Napoli ed il manicomio di San Lazzaro in Reggio d'Emilia.

Due dei nove assegni sono destinati a vantaggio degli studi di matematica superiore per i laureati in matematiche pure nelle Università e i laureati ingegneri nelle Scuole d'applicazione.

Possono concorrere soltanto i giovani che il 15 agosto p. v., termine per la presentazione delle domande, abbiano conseguita, da non più di quattro anni, la laurea nelle Università, e nelle Scuole di applicazione per gli ingegneri o negli Istituti superiori del Regno.

Il concorso sarà fatto per mezzo di memorie originali da presentarsi, insieme colla domanda e col diploma di laurea. E nella dimanda il concorrente deve dichiarare in qual ramo di scienza vuole perfezionarsi.

Roma, 15 luglio 1882.

Per il Direttore Capo di Divisione
O. CIACCHI.

BOLLETTINO N. 27

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

(dal 2 all'8 luglio 1882)

REGIONE I. — **Piemonte.**

Casi di carbonchio: 8 a Casale Monferrato (Alessandria), 1 a Celle Enomondo (Id.), 1 a San Martino al Tanaro (Id.) — Casi di moccio: 2 a Stroppiana (Novara) — Totale degli animali infetti n. 12.

REGIONE II. — **Lombardia.**

Casi di carbonchio: 3 a Magno (Brescia) — Casi di afta epizootica: 100 a Corteno (Brescia), 48 a Sondalo (Sondrio), 35 a Tirano (Id.), 69 a Bormio (Id.), 40 a Torre (Id.) — Totale degli animali infetti n. 295.

REGIONE III. — **Veneto.**

Casi di carbonchio: 1 a San Zeno di Montagna (Verona), 10 a Galliera Veneta (Padova) — Casi di afta epizootica: 8 a Cinto Euganeo (Padova), 12 a Piacenza d'Adige (Id.), 8 a Pernumia (Id.), 17 a Monselice (Id.), 7 a Solesino (Id.), 11 a Massa Superiore (Rovigo), 26 a Crocetta (Id.), 21 ad Adria (Id.), 34 a Costa (Id.), 11 a Lendinara (Id.), 12 a Guarda Veneta (Id.), 2 a Stienta (Id.), 4 a Polesella (Id.), 1 a Ficarolo (Id.), 26 a Villanova del Ghebbo (Id.), 17 a Prevenzuola (Verona), 64 ad Isola della Scala (Id.) — Casi di moccio: 1 a Tribono (Padova) — Totale degli animali infetti n. 293.

REGIONE V. — **Emilia.**

Casi di moccio: 1 a Ravenna — Casi di carbonchio: 1 a Pianello (Piacenza), 1 a Prozzano (Id.), 3 a Noceto (Parma) — Casi di afta epizootica: 1 ad Alfonsine (Ravenna), 1 a Bagnacavallo (Id.), 4 a Golese (Parma), 22 a Traversetolo (Id.), 33 a Cesena (Forlì), 4 a Gatteo (Id.), 39 a Rimini (Id.), 18 a Gattatico (Reggio Emilia), 135 a Ferrara, 207 ad Argenta (Ferrara), 70 ad Ostellato (Id.), 370 a Portomaggiore (Id.), 106 a Poggio Renatico (Id.), 50 a Sant'Agostino (Id.), 199 a Codigoro (Id.), 26 a Massafiscaglia (Id.), 2 a Mesola (Id.), 45 a Migliaro (Id.) — Casi di febbre tifoidea: 2 a Saludecio (Forlì) — Totale degli animali infetti numero 1340.

REGIONE VI. — **Marche ed Umbria.**

Casi di afta epizootica: 2 a Gualdo Tadino (Perugia), 3 a Penna Teverina (Id.), 26 a Calvi (Id.), 266 a Cascia (Id.) — Casi di carbonchio: 3 a Perugia, 2 a Castelfidardo (Ancona) — Totale degli animali infetti n. 302.

REGIONE VII. — **Toscana.**

Casi di afta epizootica: 95 a Bagni San Giuliano (Pisa), 13 a Borgo a Mozzano (Lucca), 10 a Bibbiena (Arezzo) — Casi di feb-

bre tifoidea: 2 a Castiglion Fiorentino (Arezzo) — Totale degli animali infetti n. 120.

Regione IX. — **Meridionale Adriatica.**

Casi di afta epizootica: 8 a Sessano (Campobasso).

Regione X. — **Meridionale Mediterranea.**

Casi di afta epizootica e zoppina: 4 a Bella (Potenza), 16 a Montalbano (Id.), 150 a Venosa (Id.), 91 a Castel Saraceno (Id.), 170 a Carbone (Id.), 72 a Pisticci (Id.), 100 a Savignano (Avellino), 15 a Calabritto (Id.), 245 a Calitri (Id.), 21 a Sant'Angelo dei Lombardi (Id.), 63 a Bisaccia (Id.), 220 a Greci (Id.), 40 a Mercogliano (Id.), 15 a Castelfranci (Id.), 22 a Reggio Calabria, 15 a Bovalino (Reggio Calabria), 10 a Cittanova (Id.), 20 a Radicena (Id.), 7 a Cimina (Id.), 40 a Lasignana (Id.), 11 ad Aquaro (Catanzaro), 2 a Briatico (Id.), 10 a Cardinale (Id.), 75 a Carlopoli (Id.), 290 a Casino (Id.), 360 a Catanzaro, 9 a Cerenzia (Catanzaro), 630 a Crucoli (Id.), 54 a Dinami (Id.), 30 a Gerocarmi (Id.), 63 ad Isola Caporizzuto (Id.), 1 a Joppolo (Id.), 20 a Mongrana (Id.), 15 a Montepaone (Id.), 500 a Nicotera (Id.), 40 a Nocera Tirinese (Id.), 112 a Petronà (Id.), 140 a Rocca di Neto (Id.), 24 a Sant'Andrea Jonico (Id.), 27 a San Nicola dell'Alto (Id.), 8 a San Sostene (Id.), 25 a San Vito del Jonio (Id.), 14 a Spadola (Id.) — Totale degli animali infetti n. 3746.

Roma, 22 luglio 1882.

Dal Ministero dell'Interno
Il Direttore capo della 5ª Divisione
Casanova.

MONTE DELLE PENSIONI

per gli insegnanti pubblici nelle Scuole elementari, istituito colla legge 16 *dicembre* 1878, *n.* 4646, *amministrato dalla Cassa dei Depositi e Prestiti*

Situazione al 30 giugno 1882.

DARE.

Capitale impiegato in rendita del consolidato 5 per cento . . . . L.	5,793,421 60
Interessi rimasti da riscuotere sulla rendita suddetta . . . . »	112,759 71
Cassa dei Depositi e Prestiti in conto corrente »	96,364 81
Contributi scaduti, rimasti da versarsi dai comuni nelle rispettive Tesorerie provinciali . . »	223,272 41
L.	6,225,818 53

AVERE.

Attivo netto costituito fino al 30 giugno 1882, per far fronte al pagamento delle pensioni, le assegnazioni delle quali incomincieranno col 1° gennaio 1889 . . . . L.	6,225,818 53

Roma, addì 24 luglio 1882.

Il Direttore Capo della Ragioneria
Ceresole.

V° *Il Direttore Generale*
Novelli.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Alla Camera dei comuni, il 24 corrente, sir Carlo Dilke, rispondendo al signor Burke, disse:

« Il 27 giugno, nella terza seduta della Conferenza, il signor Corti propose doversi sottintendere che durante la Conferenza le potenze si sarebbero astenute da ogni azione isolata in Egitto.

« Questa proposta fu accettata sotto riserva del caso di forza maggiore, la necessità per esempio, di proteggere le persone e le proprietà dei nazionali.

« Nella seduta del 30 giugno lord Dufferin dichiarò formalmente che il Governo inglese avrebbe considerato come caso di forza maggiore qualunque attacco contro il canale di Suez, e qualunque mutamento improvviso o catastrofe minacciosi per i nostri interessi speciali. La Conferenza non fece alcuna osservazione contro tale dichiarazione. »

A una domanda del signor Barlett sir Carlo Dilke rispose di credere che in Egitto sieno stati massacrati degli europei, ma che la popolazione europea di Porto-Said non ha nulla a temere dagli attacchi delle truppe egiziane, giacchè oltre tutto essa potrebbe essere efficacemente difesa dalle forze inglesi e francesi che colà si trovano.

Il signor Gladstone, parlando dei crediti per i preparativi militari, annunziò che egli proporrà un aumento di tre *pence* per ogni sterlina di entrata durante l'ultimo semestre dell'anno finanziario, e di un *penny* per gli anni venturi, in guisa da aumentare l'imposta annua sulla entrata a sei *pence* e mezzo per lira sterlina.

Lo stesso giorno alla Camera alta, dopo che lord Granville ebbe fatto le dichiarazioni comunicateci dal telegrafo, lord Salisbury disse che, a fronte della situazione, tutti i partiti devono assicurare al governo un appoggio serio e senza riserve. Lord Salisbury si protestò contento che lord Granville riconosca l'importanza della cooperazione della Francia nella questione egiziana. Aggiunse che per assicurare il canale di Suez potrebbe bastare la sola Inghilterra, e si congratulò col governo della sua risoluzione di mantenere l'autorità del kedivè.

Si ha da Alessandria che in un'adunanza tenuta il 22 corrente al Cairo da parecchi personaggi egiziani fu agitata la quistione di nominare Mahmud Samy kedivè in luogo di Tewfik, che alcuni membri dell'adunanza accusarono di avere venduto il suo paese agli inglesi, pur continuando a governarlo e ad esigerne le imposte.

Ma sopra mozione di Ali-pascià-Mubarek, antico ministro dei lavori pubblici, l'adunanza nominò una Commissione incaricata di recarsi ad Alessandria per assumere informazioni esatte circa gli avvenimenti.

Questa Commissione, presieduta da Mubarek, giunta a Kafrdawar, vi trovò Arabi con una sola divisione.

Arabi le consigliò di non inoltrarsi, perchè gli inglesi avrebbero potuto catturarla.

Malgrado tali consigli, Mubarek, accompagnato unicamente da Siofi, membro dell'assemblea dei notabili, volle proseguire il suo viaggio, ed egli entrò la mattina del 24 ad Alessandria.

Scrive la *Kölnische Zeitung* non essere probabile che la Francia e l'Inghilterra ricevano mandato dall'Europa per una loro azione comune in Egitto.

« Qualsiasi mandato dato senza partecipazione della Tur-

chia per un intervento in Egitto sarebbe infatti considerato dalla Sublime Porta come una manifestazione a lei ostile. Ora, le potenze orientali, e particolarmente la Germania, non hanno affatto l'intenzione di assumere verso la Turchia un contegno simile.

" Qui, del resto, scrive il foglio di Colonia, non si dividono in nessuna maniera le apprensioni secondo le quali l'intervento anglo-francese, senza mandato, ma colla sola tolleranza adesiva delle potenze orientali, potrebbe far sorgere delle complicazioni pericolose alla pace europea. „

Dal proclama col quale il kedivé di Egitto ha pronunciata la destituzione di Arabi pascià togliamo i seguenti passi:

" Risulta evidente dai negoziati con le potenze straniere e dalle deliberazioni della Conferenza ora sedente in Costantinopoli che nessuna potenza voleva esser tratta a pigliar possesso dell'Egitto, il quale sarà lasciato nelle condizioni di prima; che i diritti sovrani del sultano sarebbero rispettati e così pure i privilegi assicurati all'Egitto dai firmani.

" Ad ogni modo la spedizione della flotta anglo-francese ad Alessandria fu l'effetto dell'anarchia allora regnante in Egitto, della limitazione del potere del vicerè, che governa in forza del potere del sultano, e dell'usurpazione di questo potere per opera di una banda di uomini ambiziosi e senza legge, dei quali Arabi è il capo.

" Gli è un fatto ben noto che nessun governo può essere ben diretto se trovasi sotto un dispotismo militare che non rispetta l'autorità suprema. Tutte le potenze hanno grandissimi interessi in Egitto, ma quelli d'Inghilterra e Francia sono straordinari, e a causa di ciò queste due potenze intervennero per deporre l'ex-kedivé e per il controllo delle finanze egiziane stabilito dalla legge di liquidazione.

" È quindi evidente che esse non sarebbero state per abbandonare l'Egitto in uno stato d'anarchia e che l'intervento sarebbe accaduto. L'Egitto non solo è impotente ad opporsi a tutte le potenze insieme, ma è impotente ad opporsi a qualsiasi delle stesse individualmente.

" Il presente intervento non ha in vista altro obbiettivo che di togliere l'anarchia e ristaurare il pacifico governo prima esistente. Epperò chiunque segua Arabi nell'opporsi ad una potenza, che è tanto superiore di forze, espone sè ed il suo paese a ruina, che non sarà benefica che per il suddetto pascià e non altri.

" Se noi non fossimo stati certi che lo scopo d'Inghilterra e Francia era, non di prendere l'Egitto, ma solamente di ristabilire l'ordine, noi saremmo stati i primi a difenderlo, ad esporre i nostri beni e dare la nostra vita per esso.

" L'accusa che i soldati inglesi abbiano trucidato i cittadini senza motivo non ha fondamento, ed è un atto che non si sarebbe mai commesso da una nazione così civile; ma sta il fatto che le persone che appiccano il fuoco e quelli che danneggiano comunque le proprietà sono, se presi sull'atto, severamente puniti, e che i cittadini tranquilli sono lasciati in pace.

" Si sappia che chiunque entra in Alessandria, sieno soldati o cittadini, non saranno arrestati, e che la loro vita e le loro proprietà saranno sicure. Ammenochè non vengano con armi da fuoco, che saranno loro tolte, nessuno si ingerirà colla loro libertà o proprietà. Perciò è dovere di ogni egiziano che ami il suo paese di mostrare obbedienza agli ordini da noi dati dietro consiglio dei nostri ministri. Così è dato un avviso sincero a tutti gli egiziani, e a chiunque sia stato ingannato e male informato circa allo stato delle cose, di ritornare ad Alessandria, giacchè la porta del perdono è aperta a soldati, ufficiali e cittadini; eccetto soltanto a certe persone i cui nomi sono conosciuti. „

Ecco la lettera, già segnalata dal telegrafo, che Arabi pascià ha indirizzata al signor Gladstone in data 2 luglio:

" Signore. Il nostro Profeta nel suo Corano ci ha comandato di non cercare la guerra nè di cominciarla. Ci ha comandato pure, se la guerra fosse dichiarata contro di noi, di resistere e, sotto pena di essere noi stessi come gli infedeli, di inseguire coloro che ci hanno assalito con ogni arma e senza pietà. Perciò l'Inghilterra può stare sicura che il primo colpo di cannone che essa tira contro l'Egitto, scioglierà gli egiziani da qualunque trattato, contratto o convenzione, che il controllo e il debito cesseranno, che la proprietà degli europei sarà confiscata, che i canali saranno distrutti, le comunicazioni tagliate, e che sarà fatto uso dello zelo religioso dei maomettani per predicare la guerra santa in Siria, in Arabia e nell'India. L'Egitto è considerato dai maomettani come la chiave della Mecca e di Medina, e tutti sono legati per la loro legge religiosa, a difendere questi luoghi santi e le vie che ad essi conducono.

" Sono già state fatte prediche su questo soggetto nelle moschee di Damasco, e si è venuto ad un accordo coi capi religiosi di ogni paese in tutto il mondo maomettano.

" Ripeto di nuovo che il primo colpo portato all'Egitto dall'Inghilterra o dai suoi alleati farà correre sangue in tutta l'intera estensione dell'Asia e dell'Africa; sangue di cui la responsabilità cadrà sul capo dell'Inghilterra.

" Il governo inglese si è lasciato ingannare dai suoi agenti, che hanno fatto perdere al loro paese il prestigio di cui godeva in Egitto. L'Inghilterra sarà ancor peggio consigliata se tenta di riguadagnare ciò che ha perduto colla forza bruta dei cannoni e delle baionette.

" D'altra parte vi sono mezzi più umani ed amichevoli di questi. L'Egitto è ancora pronto, anzi desideroso di venire a patti coll'Inghilterra.

" Soltanto l'Inghilterra non stimi al disotto del suo valore, come ha già fatto, il patriottismo del popolo egiziano. I suoi rappresentanti non l'hanno informata del cangiamento che è stato operato fra noi dopo i giorni della tirannia d'Ismail. Le nazioni, nella nostra epoca moderna, fanno passi subitanei e giganteschi nella via del progresso.

" L'Inghilterra, infine, può star sicura che noi siamo determinati a combattere, a morire martiri pel nostro paese (come ci è stato ingiunto dal nostro Profeta), o a vincere e vivere così indipendenti e felici. In ogni caso felicità ne è promessa, e quando un popolo è imbevuto di questa fiducia nel suo coraggio, non conosce inciampi. „

Il *Dresdner Journal* annunzia, in una sua corrispondenza da Vienna, che l'abboccamento tra l'imperatore di Germania e l'imperatore d'Austria-Ungheria avrà luogo a Gastein nei primi giorni del mese d'agosto.

L'imperatore di Germania farà probabilmente una visita all'imperatrice d'Austria, che si trova a Ischl.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Londra, 26. — *Camera dei comuni.* — La discussione dei crediti egiziani durò tutta la notte. Vi furono discorsi in favore e contro la politica del governo.

Simla, 25. — 5000 uomini hanno ricevuto l'ordine di partire subito per l'Egitto.

Porto-Said, 26. — I profughi tedeschi sono sbarcati.

Alessandria d'Egitto, 26. — Il kedivé nominò Omar Lufti pascià ministro della guerra.

La ferrovia fra Aboukir e Ramleh è rotta.

Costantinopoli, 26. — Gli ufficiali circassi esiliati dall'Egitto sono partiti per Alessandria.

Londra, 26. — Confermasi l'arresto in America di uno degli assassini di Cavendish e Burke.

Copenaghen, 26. — Il conte Della Croce, Ministro d'Italia, fu traslocato all'Aja.

Genova, 26. — Proveniente da Lisbona è giunta stamane la corvetta americana *Saratoga*; la comanda il capitano Taylor; ha un equipaggio di 300 uomini e 14 cannoni.

Londra, 26. — L'assassino di Cavendish e Burke chiamasi O'Brien. Egli commise il crimine di Phoenix Park in compagnia di altri tre per una somma di danaro.

La nomina del conte di Kimberley è soltanto provvisoria.

Il *Times* dice: « Quando l'Inghilterra avrà pacificato l'Egitto, la Turchia non speri di ritrovarvi i suoi diritti di alta sovranità. L'Inghilterra, correndo rischi e sopportando spese, avrà necessariamente in compenso dei benefizi. L'Europa e la Turchia possono ancora cooperare coll'Inghilterra ed esercitare quindi un'influenza in Egitto, ma passata questa occasione bisognerà che esse riconoscano le rivendicazioni dell'Inghilterra. Qualunque sia la forma di governo che prevalga ulteriormente in Egitto, il protettorato inglese sarebbe la migliore soluzione, giacchè procurerebbe la prosperità all'Egitto ed assicurerebbe tutti gli interessi commerciali e finanziari dell'Europa. »

Porto-Said, 26. — Essendosi manifestato un principio di panico, un drappello di 25 tedeschi sbarcò per custodire il Consolato.

Verso sera giunse Lesseps, il quale ottenne che si rinunziasse al progetto di sbarco generale.

Il nuovo governatore, chiamato da Lesseps, garantì la sicurezza degli europei.

In seguito ad una comunicazione di Arabi pascià, Lesseps dichiarò in una numerosa riunione che Arabi era deciso a rispettare il canale di Suez.

Lesseps assicurò che, lui presente, non vi era nulla da temere.

Madrid, 26. — Il ministro degli esteri indirizzò ai rappresentanti della Spagna una circolare che espone l'attitudine del governo nella questione del canale di Suez.

Londra, 26. — Il *Daily News* dice che l'Inghilterra e la Francia spedirono lunedì una comunicazione comune all'Italia, invitandola a partecipare all'occupazione del canale di Suez. È probabile che l'Inghilterra inviterà presto l'Italia ad unirsi ad essa per ristabilire l'ordine in Egitto.

Costantinopoli, 26. — Si assicura che la Conferenza debba oggi occuparsi di una proposta franco-inglese consistente nello stabilire, per la protezione del canale di Suez, uno speciale servizio, a cui, oltre le due potenze occidentali, sarebbero invitate a partecipare una o parecchie delle altre potenze.

Roma, 26. — Oggi l'ambasciatore d'Inghilterra ha proposto al Governo italiano di associarsi alle misure che la Francia e l'Inghilterra intenderebbero di prendere per la sicurezza del canale di Suez.

Alla comunicazione inglese, concepita in termini esprimenti il vivo desiderio della cooperazione italiana, l'on. Mancini rispose ringraziando ed assicurando piena reciprocanza di amichevoli sentimenti, ma dimostrando nel tempo stesso la impossibilità, per il Governo italiano, di pronunciarsi in proposito prima di conoscere le intenzioni che, in seno alla Conferenza, cui deve oggi essere stata fatta analoga proposta dai plenipotenziari di Francia e Inghilterra, saranno manifestate dai rappresentanti delle varie potenze.

Roma, 26. La stessa comunicazione fatta dall'ambasciatore inglese fu fatta successivamente dall'incaricato d'affari di Francia, e l'on. Mancini, Ministro degli Esteri, diede a lui la stessa risposta che aveva già data a sir A. Paget.

Parigi, 26. — Dalle informazioni che si hanno finora, risulta che la Commissione è contraria ai crediti egiziani. Ignorasi se il ministero porrà la questione di gabinetto.

Camera dei deputati. — Discussione del bilancio. — Say dichiara che la conversione del consolidato 5 per cento non è possibile quest'anno. Ignora se essa lo sarà nell'ottobre del 1883.

Porto-Said, 26. — Si è costituito al Cairo un Comitato della guerra per regolarne gli affari generali.

Parigi, 26. — La Commissione della Camera respinse i crediti egiziani con sei voti contro cinque astensioni.

Il *Siècle*, nel caso che il gabinetto fosse rovesciato, fa intravedere la possibilità dello scioglimento della Camera.

Costantinopoli, 26. — Oggi la Conferenza tenne la undecima seduta, sotto la presidenza di Said pascià.

Assicurasi che i delegati ottomani hanno accettata integralmente la proposta d'intervento turco, secondo che venne formulata nella Nota identica del 15 luglio.

Gli ambasciatori di Francia e d'Inghilterra enunciarono la loro proposta relativa alla protezione del canale di Suez, pregando che ne fosse preso atto.

Londra, 26. — *Camera dei comuni.* — Goschen difende la politica del gabinetto e dice che i buoni risultati del controllo europeo eccitarono animosità in alcune regioni dell'Europa. L'acquisto inglese di Cipro e l'occupazione francese di Tunisi diedero occasione a tentativi d'infiammare il fanatismo musulmano.

Goschen spera che il gabinetto, cominciando l'intervento, farà comprendere non essere esso campione della croce contro la mezzaluna, ma campione dell'ordine e della buona amministrazione. Crede essere meglio che l'Inghilterra vada sola. Si lusinga che l'Inghilterra non sospenderà la sua azione sperando in un'azione illusoria della Turchia. Dice che lo scacco di Dervisch pascià dimostra quanto valga l'appoggio morale della Turchia.

Parlando della Francia, soggiunge che bisogna tener conto della difficoltà delle circostanze: l'Inghilterra può spedire al di fuori un esercito, ma la Francia, viste certe eventualità, può credere imprudente lo spedire al di fuori un grosso esercito. L'azione dell'Inghilterra ne fortificherà la voce nei consigli dell'Europa.

La discussione continuerà domani.

Torino, 27. — S. M. il Re ritornerà stasera a Torino.

Costantinopoli, 27. — La Porta non intende di prendere in considerazione la nuova attitudine dell'Inghilterra finchè non ne riceva comunicazione ufficiale.

La Porta continua i preparativi per l'invio di truppe in Egitto.

Muktar pascià, presidente della Commissione incaricata di questi preparativi, dichiara che la Porta può fare un primo invio di 16 battaglioni e potrà spedirne fino 64.

Il governatore di Damasco fece arrestare, per misura di precauzione, parecchi sceicchi provenienti dall'Egitto.

Alessandria d'Egitto, 27. — Cherif pascià, attualmente a Porto-Said, chiamato dal kedivé, rifiutò di venire ad Alessandria, allegando la malattia di una figlia.

Un vapore vicereale è andato ad Aboukir a prendere 200 soldati egiziani, che si dice sieno rimasti fedeli al kedivé, per condurli ad Alessandria.

Tolone, 27. — Parecchie truppe già imbarcate attendono l'ordine di partire.

Londra, 27. — Il *Times*, riparlando del protettorato inglese, dice che un governo simile a quello che l'Inghilterra diede alle Indie aprirebbe all'Egitto una nuova era di prosperità e di civiltà.

Sir G. Wolseley partirà martedì.

Vienna, 27. — I giornali annunziano la Porta essere stata avvertita che la Russia concentra truppe nel Caucaso.

Alessandria d'Egitto, 27. — Le guarnigioni di Rosetta, di Aboukir e di Damietta deposero le armi e si sottomisero al kedivé.

L'ultimo incendio in Alessandria fu spento ieri.

Assicurasi che Arabi pascià spedì 4000 uomini e 10 cannoni per occupare Suez.

REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Adunanza della Classe di scienze morali, storiche e filologiche del 2 luglio 1882.

Presiede il comm. prof. P. Richelmy, vicepresidente dell'Accademia.

Il socio barone Manno presenta un opuscolo del signor generale senatore Raffaele Cadorna, che ha per titolo il *Castello di Brolio*, e ne indica i pregi relativi alla storia dell'architettura militare.

Si viene alla nomina di un membro del Consiglio d'amministrazione; è confermato il socio B. Peyron.

Si elegge una Commissione per esaminare la Memoria presentata dal professore Bobba, la quale ha per titolo: *Meccanismo e scienza*.

NOTIZIE DIVERSE

Regia Marina. — La squadra permanente ha lasciato Syra il 26 corrente per eseguire esercitazioni e ritornerà a quell'ancoraggio fra alcuni giorni.

È stata armata a Napoli oggi, 27, la pirocisterna n. 2 per rifornire d'acqua il penitenziario di Nisida.

Beneficenza. — Leggiamo nel *Corriere Mercantile* di Genova, del 26, che il signor Domenico Gatti fu Giuseppe, amministratore degli Asili e giardini infantili del centro e dell'Asilo pei bambini slattati di quella città, dopo avere più volte beneficato questi due Istituti, donava ultimamente agli Asili d'infanzia, fra materiale scolastico, lavori di riattamento del medesimo a totale sue spese eseguiti, e danaro versato in cassa, la cospicua somma di lire duemila.

Donava parimenti all'Asilo degli slattati, fra materiale mobile a sue spese provvisto, e contanti, la somma di lire 1000.

Una grotta meravigliosa. — All'*Avvenire* di Cagliari scrivono che nelle vicinanze del comune di Dorgali (Sardegna), ed a poca distanza dal mare, fu scoperto un antro naturale che ha quindici gallerie, le quali si estendono per oltre 2500 metri quadrati.

Quasi a mezzo della prima galleria si apre un burrone che mette ad altra grotta, la quale però non è stata ancora visitata.

Vi sono pavimenti che sembrano di finissimo basalto, colonnati che arieggiano il bianco marmo; panneggiamenti che discendono da un'altezza di circa quindici metri danno idea di quelli del San Pietro, o uno scherzo che figura un bambino, o un fucile, o un lampionario, od un pulpito, o un mausoleo, ecc., ecc. Insomma è una scena che, illuminata, riflette tutte le gradazioni dei colori, rappresenta migliaia di fantastiche combinazioni, superando così qualunque aspettazione.

Arrivati alla terza galleria si osserva l'impronta di un piede umano, benissimo rilevata da una perfetta cristallizzazione per lo spessore di circa un centimetro, ed oltre a ciò nessuna traccia di visitatore.

Ad ogni modo, indubitamente rimane che questa sarebbe la più bella, la più vasta delle grotte finora conosciute in Sardegna per le sue colossali moli di stallatiti, e per le ingegnosissime stalammiti. Questa grotta si apre verso levante, ad ottanta metri sul livello del mare.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 26 luglio

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	1[2 coperto	—	27,9	17,5
Domodossola	1[2 coperto	—	26,2	14,8
Milano	3[4 coperto	—	30,7	21,5
Verona	sereno	—	31,0	21,5
Venezia	sereno	calmo	30,5	23,1
Torino	3[4 coperto	—	26,7	18,6
Parma	sereno	—	31,0	22,2
Modena	1[4 coperto	—	33,3	22,0
Genova	. coperto	mosso	25,8	21,9
Pesaro	sereno	calmo	27,8	21,5
P. Maurizio	sereno	mosso	28,0	20,6
Firenze	1[2 coperto	—	31,8	19,7
Urbino	sereno	—	30,2	22,0
Ancona	sereno	calmo	30,0	23,5
Livorno	1[2 coperto	legg. mosso	29,3	21,8
Perugia	sereno	—	30,9	18,3
Camerino	sereno	—	30,1	18,2
Portoferraio	sereno	calmo	29,9	23,8
Aquila	sereno	—	30,0	16,8
Roma	sereno	—	32,3	19,5
Foggia	sereno	—	35,0	24,5
Napoli	sereno	calmo	29,9	21,2
Portotorres	3[4 coperto	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	29,3	17,5
Lecce	sereno	—	31,2	22,7
Cosenza	sereno	—	31,6	19,6
Cagliari	sereno	legg. mosso	33,0	20,0
Catanzaro	sereno	—	27,3	21,6
Reggio Cal.	sereno	mosso	26,2	22,6
Palermo	sereno	calmo	31,9	19,0
Caltanissetta	sereno	—	31,5	20,5
P. Empedocle	sereno	calmo	29,0	21,5
Siracusa	sereno	calmo	27,6	22,8

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 26 luglio 1882.

Pressione cresciuta rapidamente all'W d'Europa, molto livellata intorno a 760 mm. sulla Germania, Russia, Austria-Ungheria e penisola balcanica. Valenzia, Bretagna 771.

In Italia barometro leggermente salito, fuorchè al N, e variabile stamane da 760 a 763 mm. dal N al SW.

Cielo nuvoloso al NW del continente, quasi sereno altrove. Venti deboli specialmente del 3° quadrante, però SSW moderato a Palmaria.

Temperatura qua e là diminuita leggermente.

Mare agitato a Palmaria, quasi calmo altrove.

Probabilità: qualche temporale al N, venti freschi od abbastanza forti intorno al ponente.

Osservatorio del Collegio Romano — 26 luglio 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^{m},65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	763,1	763,2	762,4	763,1
Termomet. esterno (centigrado)	23,6	30,2	29,1	24,4
Umidità relativa...	67	42	49	72
Umidità assoluta...	14,52	13,37	14,69	16,40
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	SW. 0	SW. 10	SW. 14	SW.
Stato del cielo........	0. sereno	1. cumuli	0. sereno	0. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 30,2 C. = 24,2 R. | Minimo = 19,5 C. = 15,6 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 27 luglio 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° gennaio 1883	—	—	86 77 1/2	86 72 1/2	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	91 75
Prestito Romano, Blount	»	—	—	—	—	—	—	—	—	90 05
Detto Rothschild	1° giugno 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regìa Cointeressata de' Tabacchi	—	500 »	350 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° gennaio 1882	1000 »	750 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° luglio 1882	1000 »	1000 »	—	—	—	—	—	—	1100 »
Banca Generale	»	500 »	250 »	—	—	574 »	573 »	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 »	700 »	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	—	500 »	400 »	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° aprile 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1882	500 »	250 »	—	—	638 »	636 »	—	—	—
Banca Tiberina	—	250 »	125 »	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	—	500 »	250 »	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	450 »
Fondiaria (Incendi)	—	500 »	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	—	250 »	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1882	500 »	500 »	—	—	965 »	960 »	—	—	—
Obbligazioni detta	»	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua	1° gennaio 1882	500 oro	250 oro	—	—	—	—	—	—	523 »
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	»	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	905 »
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150 »	150 »	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	1° luglio 1882	250 »	125 »	—	—	—	—	—	—	295 »
Telefoni ed applicazioni elettriche	1° dicembre 1881	100 »	100 »	—	—	—	—	—	—	100 »
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1882	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	460 »
Obbligazioni dette	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 »	250 »	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1881	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	271 »
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 »	500 »	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90			
Marsiglia	90	101 87 1/2	101 62 1/2	—
Lione	90			
Londra	90	25 65	25 60	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	20 59	20 57	—
Sconto di Banca 5 0/0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 (2° sem. 1882) 88 90 cont. - 88 90, 85 fine.
Parigi *chèques* 102 80.
Banca Generale 573 fine.

Il Sindaco: A. PIERI.

CITTÀ DI TORINO

AVVISO DI SECONDO INCANTO per l'appalto della costruzione di un edifizio, per sede di pubblici uffizi, nell'isolato Santo Obertino, sull'angolo delle vie Bellezia e Corte d'Appello.

Mercoledì 9 agosto 1882, alle ore 2 pomeridiane, in una sala al primo piano del palazzo civico, avanti il sindaco, e coll'assistenza del segretario municipale, si procederà ad un secondo esperimento d'asta, a partiti segreti, secondo le norme del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, numero 5852, per l'appalto della costruzione di un caseggiato, per sede di pubblici uffizi nell'isolato Sant'Obertino, sull'angolo delle vie Bellezia e Corte d'Appello, in conformità delle tavole di disegni nn. 2, 3, 4 dell'analogo progetto, approvato dal Consiglio comunale in seduta 26 dicembre 1881, con obbligo della demolizione dei caseggiati indicati in tinta gialla nella tavola di disegni n. 1 del detto progetto, e dell'esecuzione di tutte le opere provvisionali ed accessorie di qualunque specie, occorrenti per il completo eseguimento delle succennate opere di costruzione e di demolizione, corrispondendo alla Città, come valore dei materiali dei caseggiati a demolirsi, e di tutti gli oggetti ivi esistenti (che non siano di proprietà di terzi), la somma fissa a corpo di lire 20,000, non soggetta a ribasso d'asta, nè ad altra riduzione, e meglio come detto appalto risulta dal capitolato speciale di condizioni di cui infra.

L'impresa, il cui importo è approssimativamente calcolato in lire 250,000, sarà deliberata a favore di quello fra i concorrenti che avrà offerto sui relativi prezzi maggior diminuzione d'un tanto per cento, superando, od almeno raggiungendo il ribasso minimo prestabilito dal sindaco in ischeda suggellata e deposta, alla presenza degli astanti, sul banco dell'incanto, sotto l'osservanza delle condizioni contenute sia nel ricordato capitolato speciale ed annessovi elenco dei prezzi, approvati dalla Giunta municipale nella seduta del 16 giugno u. s., sia negli altri capitolati ed elenchi in quello enunciati.

Per essere ammesso a far partito ciascun aspirante dovrà presentare un attestato di data non anteriore a sei mesi, spedito da un ingegnere od architetto esercente in Torino e conosciuto dalla civica Amministrazione, il quale certifichi avere esso aspirante dato prove di onestà, di abilità e di pratiche cognizioni nell'eseguimento d'imprese della natura ed importanza di quella di cui si tratta; dovrà inoltre depositare a cautela dell'asta, a mani del civico tesoriere, pur presente, la somma di lire 25,000 in danaro, od in fondi pubblici dello Stato o della Città al portatore ed al valore in corso; quale deposito sarà restituito ai non deliberatari non appena finito l'incanto, ed al deliberatario dopo stipulato il contratto con cauzione, a cui si addiverrà entro cinque giorni dal deliberamento definitivo.

Le schede d'offerta, estese su carta bollata da una lira, sottoscritte e suggellate, saranno, all'apertura dell'incanto, rimesse, coll'attestato anzidetto, dai concorrenti a mani del sindaco, il quale ne darà lettura agli astanti.

Le opere, oggetto del presente appalto, dovranno essere incominciate appena fatta dalla Città la consegna dei caseggiati a demolirsi, e l'impresa dovrà essere compiuta con tutto il mese di settembre 1884.

Trattandosi di secondo incanto, l'appalto sarà deliberato quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Il tempo utile (fatali) per presentare offerta di ribasso non inferiore del ventesimo sui prezzi di aggiudicazione scade alle ore 11 antim. di venerdì 18 agosto 1882.

I sopra mentovati capitolati di condizioni, elenchi dei prezzi e progetto, ai quali è subordinata l'impresa, sono visibili nel civico ufficio d'arte.

Le spese degli incanti, del contratto con cauzione, dei disegni, ed ogni altra accessoria, sono a carico del deliberatario.

Torino, dal Palazzo municipale, addì 26 luglio 1882.

4070 *Il Segretario*: Avv. PICH.

PRESTITO A PREMI 1861 DELLA CITTÀ DI MILANO

72ª ESTRAZIONE — 1° luglio 1882

SERIE ESTRATTE:

100	124	225	246	395	429	450	454	512	628	884	887	963	1018	1031	1119	1134	1300	1322	1486
1544	1559	1691	1736	2004	2035	2120	2271	2294	2496	2628	2636	2783	2889	2928	2959	2965	3089	3099	3328
3345	3349	3377	3597	3677	3833	3926	3932	4126	4189	4299	4323	4588	4601	4747	4782	4845	4920	5091	5098
5183	5186	5218	5226	5377	5568	5762	5789	5813	5939	6070	6086	6160	6164	6181	6262	6360	6524	6563	6733
6800	6840	6893	6915	6998	7062	7214	7240	7315	7414	7554	7702	7896	7971						

Le obbligazioni qui sotto enumerate sono rimborsabili coi premi ivi menzionati.

Numero	Lire
Serie 100	
43 —	100
49 —	60
Serie 225	
25 —	100
Serie 429	
42 —	60
Serie 450	
18 —	60
Serie 1031	
1 —	1000
16 —	60
Serie 1134	
27 —	60

Numero	Lire
Serie 1322	
32 —	200
Serie 1486	
11 —	200
25 —	60
Serie 1544	
17 —	400
Serie 1559	
4 —	300
Serie 1736	
5 —	60
9 —	1000
Serie 2004	
10 —	100

Numero	Lire
Serie 2035	
21 —	400
Serie 2294	
21 —	1000
49 —	100
Serie 2496	
4 —	60
Serie 2889	
43 —	1000
Serie 2959	
6 —	100
36 —	60
Serie 2965	
28 —	60
40 —	200
46 —	60

Numero	Lire
Serie 3099	
32 —	1000
Serie 3345	
3 —	60
42 —	60
Serie 3349	
4 —	60
5 —	60
17 —	1000
48 —	1000
Serie 3597	
2 —	60
31 —	60
Serie 3677	
25 —	60

Numero	Lire
Serie 3833	
45 —	60
Serie 3926	
26 —	100
37 —	150
Serie 3932	
2 —	1000
Serie 4126	
1 —	60
Serie 4299	
16 —	1000
27 —	60
Serie 4323	
22 —	60
29 —	150

Numero	Lire
Serie 4601	
1 —	60
Serie 4920	
38 —	60
Serie 5091	
9 —	200
Serie 5183	
50 —	1000
Serie 5218	
13 —	150
50 —	150
Serie 5226	
48 —	60
Serie 5568	
42 —	60

Numero	Lire
Serie 5762	
9 —	60
22 —	1000
36 —	1000
47 —	60
Serie 5789	
4 —	60
Serie 6070	
2 —	60
20 —	60
Serie 6086	
39 —	1000
Serie 6181	
3 —	100
Serie 6262	
43 —	60

Numero	Lire
Serie 6360	
50 —	300
Serie 6563	
20 —	60
43 —	1000
46 —	60
Serie 6733	
14 —	60
Serie 6840	
9 —	150
24 —	60
44 —	60
Serie 6893	
9 —	1000
44 —	1000

Numero	Lire
Serie 6915	
2 —	300
Serie 7062	
18 —	1000
Serie 7414	
17 —	1000
41 —	1000
Serie 7896	
2 —	100
Serie 7971	
11 —	60
43 —	1000

Tutte le altre obbligazioni contenute nelle 94 serie come sopra estratte sono rimborsabili con it. lire **47**.

Il rimborso si fa a datare dal 1° gennaio 1883, salvo la competente ritenuta:

a Milano, presso la Cassa comunale,
a Brusselle, presso la ditta I. Errera Oppenheim, } Al cambio del Milano

a Francoforte sul Meno, presso la ditta A. De Reinach e C.
a Parigi, presso la ditta Kohn Reinach e C., } Al cambio del Milano

ed anche presso i venditori delle obbligazioni di questo Prestito.

La prossima estrazione avrà luogo il 2 gennaio 1883.

Milano, 1° luglio 1882.

La Giunta Municipale

Il Sindaco: BELINZAGHI.

G. Vimercati, *Assessore*.

Per la Commissione

Luigi Sala, *Consigliere comunale*.
Cesare Finzi, *Id.*
Avv. Battista Gut.

4071 *Il Segretario*: G. Luini.

R. TRIBUNALE CIVILE e CORREZ.
DI VITERBO.

Bando per vendita giudiziaria.

(2ª *pubblicazione*)

Nel giudizio di espropriazione forzata promosso dalla Regia Intendenza di finanza di Roma in persona del ricevitore dell'Asse ecclesiastico di Viterbo, signor Luigi Simonetti, domiciliato elettivamente nello studio legale del signor avvocato Giuseppe Contucci, che lo rappresenta, qual delegato erariale,

Contro

Mangani Cesare, quale curatore della eredità giacente del fu Stefano Pizzicati, domiciliato in Viterbo, contumace,

Visto l'atto di precetto sette luglio milleottocentottantuno del messo comunale Giuseppe Carboni, autorizzato per gli atti uscerili presso questo Tribunale, col quale, ad istanza dell'Intendenza di finanza, fu ingiunto al predetto Mangani Cesare, nella suespressa sua qualifica, di pagare all'istante nel termine di giorni trenta dalla notifica di tale atto la somma di lire centonovantuna e centesimi ottantotto, dovuta in forza di processo verbale di vendita diciotto marzo milleottocentosettantaquattro, reso esecutivo dal prefetto della provincia di Roma il ventidue marzo milleottocentosettantasette, registrato a debito in Viterbo il 3 aprile 1881, al numero 674, foglio 95, vol. 16, Atti giudiziali, colla tassa di lire 2 40, e notificata al Mangani il 16 stesso mese da questo usciere Giuseppe Drisaldi;

Visto che detto precetto venne nel venticinque luglio milleottocentottantuno trascritto al locale ufficio delle ipoteche, al volume 67, n. 982;

Vista la sentenza di questo Tribunale, pronunciata il quattro, pubblicata il sei, e registrata l'otto marzo 1882, al volume 19, n. 480, foglio 13 Atti giudiziali, colla tassa a debito di lire 1 20, colla quale venne autorizzata la vendita al pubblico incanto dello stabile precettato e qui sotto descritto;

Visto che detta sentenza venne nel successivo 3 aprile notificata al curatore Mangani dall'usciere addetto a questo Tribunale Giuseppe Paparozzi, e nel 6 stesso mese annotata al locale ufficio delle ipoteche, in margine alla trascrizione del succitato atto di precetto;

Visto il presidenziale decreto venti aprile ultimo scorso, col quale venne fissata l'udienza di questo Tribunale ventidue giugno milleottocentottantadue, per l'incanto dello stabile di che trattasi;

Visto il verbale d'incanto infruttuoso in data venticinque giugno ridetto, col quale, per mancanza di offerenti, fu ordinata la rinnovazione dell'incanto e venne per questo nuovo esperimento, col ribasso di un altro decimo, fissata l'udienza del giorno 31 agosto corrente anno,

Il sottoscritto cancelliere reca a pubblica notizia che alle ore 10 antimeridiane del giorno di giovedì 31 agosto 1882 avrà luogo avanti questo Tribunale la vendita dello stabile sottodescritto, in base alle condizioni in appresso riportate.

Descrizione dello stabile.

Stalla posta nel comune di Soriano nel Cimino, via Borgo di Sotto, civico n. 11, mappa 231 subalterno 4, confinante i beni di Mori Isidoro, Chiodi Tommaso e Felici Giuseppe, proveniente dalla Mensa vescovile di Civita Castellana, gravata del tributo diretto verso lo Stato di lire 0 66.

Condizioni della vendita.

1. La vendita in un solo lotto si farà sul prezzo di lire 35 64, rappresentante 60 volte l'imposta governativa diretta.

2. La vendita sarà fatta al migliore offerente a termini di legge.

3. Il fondo sarà venduto con tutti i diritti e servitù inerenti.

4. Qualunque offerente dovrà depositare nella cancelleria di questo Tribunale l'importare approssimativo delle spese d'incanto, sentenza di vendita, sua registrazione e trascrizione nella approssimativa stabilita somma di lire cento.

Dovrà inoltre avere depositato nella cancelleria stessa il decimo del prezzo pel quale si apre l'incanto.

5. Non verranno all'incanto ammesse offerte in aumento minori di lire cinque.

6. Per tutto ciò che non è previsto dalle suddette condizioni e non sia in opposizione alle medesime, s'intende che debbano avere effetto le disposizioni del Codice civile sotto il titolo della vendita, e del Codice di procedura civile sotto quello dell'esecuzione immobiliare.

Si avvisano i creditori iscritti che colla succitata sentenza di autorizzazione alla vendita fu loro ingiunto di depositare in questa cancelleria entro giorni trenta dalla notifica del presente bando le loro domande di collocazione motivate ed i documenti giustificativi onde possa aver luogo il successivo giudizio di graduazione, alla cui relativa istruzione veniva delegato il giudice signor cav. Vito Luigi Agrusti.

Manda il presente a stamparsi, pubblicarsi, affiggersi, notificarsi, inserirsi e depositarsi nei modi e termini di legge.

Viterbo, 1° luglio 1882.

Il vicecancelliere
Firmato: Alessandro Balderi.

Registrata a Viterbo il 4 luglio 1882, al vol. 19, n. 1334, fog. 153 Atti giudiziali.

Annotato a debito per bollo lire 2 40, per registro lire 1 20, art. 2354. campione.

Per il ricevitore
Firmato: Berretta gerente.

La presente copia conforme al suo originale si rilascia a richiesta del procuratore Contucci nell'interesse del Demanio.

Viterbo, 9 luglio 1882.

4040 Il vicecanc. ALESSANDRO BALDERI.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.
DI VITERBO.

Bando per vendita giudiziaria.

(2ª *pubblicazione*)

Nel giudizio di espropriazione forzata promosso dalla R. Intendenza di finanza di Roma, in persona del ricevitore dell'Asse ecclesiastico di Viterbo, signor Luigi Simonetti, domiciliato per elezione presso lo studio legale del procuratore Giuseppe avvocato Contucci, che lo rappresenta qual delegato erariale,

Contro

Mangani Cesare, qual curatore dell'eredità giacente del fu Stefano Pizzicati, domiciliato a Viterbo, contumace,

Visto l'atto di precetto sette luglio milleottocentottantuno del messo comunale Giuseppe Cerboni, facoltizzato per gli atti uscerili del Tribunale di Viterbo, col quale ad istanza della predetta Intendenza di finanza fu ingiunto al signor Mangani Cesare, nella suddetta sua qualifica, di pagare allo istante la somma di lire centonove e centesimi quarantasei, dovuta in forza del processo verbale di aggiudicazione sette marzo 1874, reso esecutivo dal prefetto della provincia di Roma il ventidue marzo milleottocentosettantasette, e notificato al Mangani il sedici aprile milleottocentottantuno, sotto comminatoria che in caso contrario si sarebbe proceduto alla forzata espropriazione dell'immobile nell'atto descritto;

Visto che detto precetto venne nel successivo venticinque luglio trascritto in questo ufficio delle ipoteche al volume 67, num. 986 del registro trascrizioni;

Vista la sentenza di questo Tribunale, pronunciata il quattro, pubblicata il sei, e registrata l'otto marzo 1882, al volume diciannove, n. 479, foglio tredici Atti giudiziali, colla tassa a debito di lira una e centesimi venti, colla quale fu autorizzata la vendita ai pubblici incanti dello stabile precettato e più in appresso descritto;

Visto che detta sentenza venne nel tre aprile corrente notificata al detto Mangani, nella qualifica di cui sopra, per mezzo di questo usciere Giuseppe Paparozzi, e nel sei aprile successivo annotata in questo ufficio delle ipoteche in margine alla trascrizione del succitato atto di precetto;

Visto il decreto presidenziale venti aprile decorso, col quale venne per l'incanto di che trattasi stabilita l'udienza che si terrà da questo Tribunale il ventidue giugno prossimo passato;

Visto il verbale infruttuoso 22 giugno 1882, col quale, per mancanza di oblatori, fu ordinato rinnovarsi l'incanto col ribasso di un altro decimo, e si fissò per tale esperimento l'udienza del 31 agosto prossimo venturo,

Il sottoscritto cancelliere reca a pubblica notizia che alle ore 10 antimeridiane del giorno di giovedì 31 agosto 1882 avrà luogo avanti questo Tribunale la vendita dello stabile sottodescritto, in base alle condizioni in appresso riportate.

Descrizione dello stabile.

Stabile urbano ad uso cantina in Soriano al Cimino, al vicolo degli Scogli, distinto in catasto in mappa sez. 1ª, n. 2223 sub. 2, al civico n. 7, del reddito imponibile di lire 3 75, e confina con la strada, da due lati i beni dei fratelli Forlivesi, proveniente dagli Agostiniani della Trinità di Soriano nel Cimino, gravato del tributo diretto verso lo Stato di lire 47.

Condizioni della vendita.

1. La vendita in un solo lotto si farà sul prezzo di lire 25 38, rappresentante sessanta volte l'imposta governativa diretta.

2. La delibera sarà fatta al migliore offerente.

3. Il fondo sarà venduto con tutti i diritti e le servitù inerenti.

4. Qualunque offerente dovrà avere depositato in danaro nella cancelleria l'importare approssimativo delle spese d'incanto, sentenza di vendita, sua registrazione e trascrizione nell'approssimativa stabilita somma di lire 100.

Dovrà inoltre avere depositato in danaro o in rendita sul Debito Pubblico dello Stato al portatore, valutata a norma dell'articolo 330 (trecentotrenta) Codice procedura civile il decimo del prezzo d'incanto.

5. Non verranno all'incanto ammesse offerte in aumento minori di lire 5.

6. Per tutto ciò che non è previsto dalle suddette condizioni e non sia in opposizione alle medesime si intende che debbano avere effetto le disposizioni del Codice civile sotto il titolo della vendita, e del Codice di procedura civile sotto quello dell'esecuzione immobiliare.

Si avvisano i creditori iscritti che colla succitata sentenza di autorizzazione alla vendita fu loro ingiunto di depositare in questa cancelleria, entro giorni trenta dalla notifica del presente atto, le loro domande di collocazione motivate ed i documenti giustificativi agli effetti del successivo giudizio di graduazione, alla cui relativa istruzione veniva delegato il giudice signor avvocato Martino.

Manda il presente a stamparsi, pubblicarsi, affiggersi, notificarsi, inserirsi e depositarsi nei modi e termini di legge.

Viterbo, 1° luglio 1882.

Alessandro Balderi vicecanc.

Registrata a Viterbo il 4 luglio 1882, al vol. 19, n. 1335, foglio 153 Atti giudiziali, annotato a debito per bollo lire 2 40, per registro 1 20, art. 2354 del campione.

Per il ricevitore
Berretta gerente.

La presente copia è conforme al suo originale in atti e si rilascia a richiesta del procuratore erariale sig. Contucci.

Viterbo, 9 luglio 1882.

4041 Il vicecanc. A. BALDERI.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.
DI VITERBO.

Bando per vendita giudiziaria.

(1ª *pubblicazione*)

Nel giudizio di espropriazione forzata promosso dal Regio Demanio dello Stato in persona del comm. Paolo Tarchetti, intendente di finanza di Roma, domiciliato elettivamente in Viterbo presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Contucci, dal quale come procuratore erariale viene rappresentato in forza di delega ventinove luglio 1881,

Contro

Buraccioni Annunziata fu Salvatore in Ciucci.

Ciucci Francesco di Pietro, qual marito della detta Annunziata.

Cevolo Giuseppe, coniuge superstite a Presciuttini Fortunata.

Buraccioni Giuseppe e Buraccioni Margherita fu Salvatore.

Tutti domiciliati in Montefiascone e coeredi sull'eredità di Domenico Presciuttini, in rappresentanza della loro madre Francesca, sorella del detto Domenico,

Nonchè

Curre Domenico, domiciliato in Ischia di Castro, marito di Paoloni Felice, già vedova di Domenico Presciuttini, convenuti,

Viste le ingiunzioni trenta aprile milleottocentosettantotto dello usciere della Pretura di Montefiascone, Sisto Mandrella; 13 marzo 1879 dello usciere della Pretura di Valentano, Giuseppe Ascenzi, e 6 settembre 1876 di quello della Pretura di Toscanella, Pacifico Tani, colle quali ad istanza del predetto Demanio fu intimato ai predetti debitori Buraccioni, Cevolo e Curre di pagare entro quindici giorni dalla notifica delle medesime all'ufficio del ricevitore del registro di Viterbo la somma di lire ottantanove e centesimi ventotto;

Visto il certificato della ipoteca assunta in garanzia del suddetto credito il ventidue luglio milleottocentosettantasette in questa Conservatoria al volume 81, numero 595, dal conservatore Bossi, insieme agli interessi e spese;

Vista la sentenza di questo Tribunale proferita il 22, pubblicata il 23 e registrata a Viterbo il 24 marzo 1882 al volume 19, numero 572, foglio 29, Atti giudiziali, colla tassa a debito di lire 1 20, colla quale venne autorizzata la vendita ai pubblici incanti degli stabili sottodescritti, in base alle condizioni in appresso riportate, sentenza debitamente notificata agli espropriati il 19 aprile 1882 dallo usciere della Pretura di Montefiascone, Sisto Mandrella, e da quello della Pretura di Valentano, Giuseppe Ascenzi, il 10 maggio successivo; nonchè annotata in questo ufficio delle ipoteche in margine alla trascrizione del succitato atto di precetto il diciannove aprile corrente anno;

Visto il presidenziale decreto 1° giugno corrente, col quale venne, per l'incanto degli stabili di che trattasi, stabilita l'udienza 31 agosto prossimo venturo,

Il sottoscritto cancelliere reca a pubblica notizia che alle ore 10 ant. del giorno di giovedì 31 agosto 1882 avrà luogo nella sala delle udienze del suddetto Tribunale la vendita ai pubblici incanti degli stabili sottodescritti, in base alle condizioni pure in appresso riportate.

Descrizione degli stabili.

1. Casa posta in Celiere sulla piazza Castelfidardo, marcata in mappa Cellere, col numero 111/3, gravata del reddito imponibile di lire trenta, confinante con Cerioni Alessandro, Raspanti Giovan-Pietro e la strada.

2. Casa con magazzino, posta in Cellere, in via Cantinaccia, n. 75, a confine di Alessandro Cerioni e la strada da più lati, gravati in compiesso del tributo diretto verso lo Stato di lire 9 75.

Condizioni della vendita.

1. La vendita sarà fatta in un solo lotto, costituito dai suddescritti fondi, sul prezzo di lire 585, rappresentante sessanta volte il tributo diretto verso lo Stato.

2. La delibera sarà effettuata al migliore offerente, a termini di legge.

3. I fondi saranno venduti a corpo e non a misura, con tutti i diritti e le servitù sì attive che passive ai medesimi inerenti.

4. Il compratore entrerà in possesso a sue spese dal giorno in cui la vendita si sarà resa definitiva, e da quel giorno gli apparterranno le rendite, coll'obbligo di soddisfare i pesi.

5. Qualunque offerente dovrà avere depositato in denaro, nella cancelleria del suddetto Tribunale, l'importare approssimativo delle spese d'incanto, vendita e relativa trascrizione nella stabilita somma di lire 800.

Dovrà inoltre avere depositato nella cancelleria stessa, in denaro o in rendita sul Debito Pubblico dello Stato al portatore, valutata, a norma dell'articolo 330 Codice di procedura civile, il decimo del prezzo d'incanto.

6. Non verranno all'incanto ammesse offerte in aumento minori di lire 5.

7. Per tutto ciò che non è previsto dalle suddette condizioni, e non sia in opposizione alle medesime, s'intende che debbano avere effetto le disposizioni del Codice civile sotto il titolo della vendita, e del Codice di procedura civile sotto quello dell'esecuzione immobiliare.

Si avvisano i creditori iscritti che colla succitata sentenza d'autorizzazione alla vendita fu loro ingiunto di depositare in questa cancelleria, entro giorni trenta dalla notifica del presente bando, le loro domande di collocazione motivate ed i documenti giustificativi, agli effetti del successivo giudizio di graduazione, alla cui istruzione fu delegato il giudice signor avvocato cavaliere Costa.

Viterbo, 4 luglio 1882.

Bollini canc.

Registrato a Viterbo il 4 luglio 1882, al vol. 19, numero 1336, foglio 153 Atti giudiziali.

Annotato a debito per bollo lire 2 40, per registro lire 1 20, art. 2339 campione.

Per il ricevitore
Berretta gerente.

La presente copia, conforme al suo originale, si rilascia a richiesta del procuratore Contucci, nell'interesse del Demanio.

Viterbo, 9 luglio 1882.

4057 ALESSANDRO BALDERI vicecanc.

AVVISO.

Morto Romualdo Necci, Filonardi Tibaldeschi fu Francesco, di Ferentino, nel 28 giugno 1882, con testamento del 1° maggio scorso, e conseguato nel 22 luglio corrente, instituendo erede usufruttuaria la sua sorella Anna vedova Antoniani ed erede universale il di lui nipote Francesco Antoniani, e volendo adire questi la eredità con beneficio della legge ed inventario a forma della dichiarazione emessa presso la R. Pretura di Ferentino; perciò ad istanza del medesimo che ha eletto il suo domicilio in Ferentino per l'atto da farsi, si fa noto che si darà principio all'inventario legale e stragiudiziale di tutti i beni del defunto nella sua casa di ultima abitazione in Ferentino, nella via del Duomo, al civico n. 2|31-A, in cui si è aperta la successione per mezzo di me notaro, nel 1° agosto anno corrente 1882, alle ore 9 antimeridiane, per quindi proseguirlo ed ultimarlo a senso delle vigenti leggi, dove, se e come di ragione.

Ciò si deduce a notizia di chiunque avesse interesse.

Ferentino, 26 luglio 1882.

4083 GIUSEPPE ROSSI notaro in Ferentino.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO D'ASTA.

Si rende noto che nel giorno 18 p. v. agosto, alle ore 10 antimeridiane, in Roma, nell'ufficio d'Intendenza di finanza, avanti al sottoscritto intendente, od a chi per esso, si terranno pubblici incanti, col metodo delle candele vergini, per l'appalto della fornitura di 400 tonnellate di carbone coke, proveniente da distillazione di carbon fossile inglese, e di 250 tonnellate di carbone fossile Newcastle upon Tyne, proveniente dalla miniera di Tangfield, occorrenti per l'accensione dei caloriferi e dei caminetti di ventilazione dei cessi nel palazzo del Ministero delle Finanze, in via Venti Settembre in Roma, per la stagione 1882-1883.

La fornitura del combustibile sarà divisa in due lotti: il 1° comprendente le 400 tonnellate di coke, il 2° comprendente le 250 tonnellate di carbone fossile.

L'asta avrà luogo distintamente per ogni lotto, sotto l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento sulla Contabilità dello Stato, in base al prezzo di lire 46 45 per ogni tonnellata di coke, e di lire 51 80 per ogni tonnellata di carbon fossile.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno depositare lire 2000 pel 1° lotto e lire 1500 pel 2°, in numerario, in vaglia o Buoni del Tesoro, ovvero in rendita del Debito Pubblico al portatore calcolata al prezzo della Borsa di Roma nel giorno antecedente a quello degli incanti.

Saranno escluse dagli incanti le persone che nell'eseguire altre imprese siansi rese colpevoli di negligenza o mala fede sì verso il Governo che verso i privati.

L'aggiudicazione non avrà luogo se non vi siano le offerte di almeno due concorrenti, e non si pronunzierà che a favore di quell'aspirante che avrà fatta l'offerta migliore.

Le offerte dovranno farsi in ribasso di lire 0 25 sul prezzo indicato per ogni tonnellata di carbone coke, ed in ugual misura sul prezzo indicato per ogni tonnellata di carbon fossile.

Chiusi gli incanti, i depositi saranno restituiti a tutti i concorrenti, eccettuato quello dell'aggiudicatario, che sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione definitiva.

L'aggiudicazione non sarà definitiva se non quando entro il termine di 15 giorni, decorrendi da quello del deliberamento e scadenti al suonare delle ore dieci antimeridiane del 2 prossimo venturo settembre, nessuno abbia presentata un'offerta in ribasso, che non potrà essere inferiore al ventesimo dei prezzi di aggiudicazione.

Avvenuta l'aggiudicazione definitiva, il deliberatario dovrà, entro i due giorni successivi, addivenire alla stipulazione del contratto, comprovando di avere depositato nella Cassa Depositi e Prestiti una cauzione nella somma di lire 2000 per la fornitura del carbone coke, e di lire 1500 per la fornitura del carbone fossile, in numerario od in titoli del Debito Pubblico al portatore, il cui valore sarà calcolato in base alla media dei listini di Borsa dell'ultimo semestre, diminuito del decimo.

Tutte le spese inerenti all'asta ed alla stipulazione del contratto, le tasse di bollo, registro, e sugli atti amministrativi, quelle occorrenti per due copie del contratto stesso, sono a carico dell'assuntore, il quale appena avvenuta l'aggiudicazione dovrà depositarne l'ammontare approssimativo presso l'ufficio del Demanio in questa città.

Il capitolato delle condizioni d'appalto è visibile in Roma nell'ufficio della Intendenza medesima, sezione II, dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane di tutti i giorni.

Roma, 20 luglio 1882.

4063 *L'Intendente:* TARCHETTI.

CIRCONDARIO DI LANUSEI — COMUNE DI VILLAGRANDE

Avviso d'Asta per secondo incanto

Vendita terreni ex ademprivili.

Si notifica al pubblico che, stante la diserzione d'asta tenutasi nel giorno d'oggi, quindici corrente, per mancanza di concorrenti, il giorno otto del prossimo mese di agosto, alle ore 9 antimeridiane, in questo ufficio comunale, e nanti il signor sindaco, ed alla presenza di due testimoni, si terranno nuovi pubblici incanti, con qualunque sia il numero dei concorrenti, e si delibererà anche con un solo concorrente, per la vendita del terreno e foresta denominata *Buddui*, ex-ademprivile, sita in giurisdizione di Muravera, con le stesse condizioni e prescrizioni tutte descritte, di cui nel primo avviso d'asta inserto nel Foglio periodico degli annunzi ufficiali della provincia del 23 giugno u. s., n. 49, avviso n. 295, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, Supplemento 27 giugno u. s., pagina 2725, avviso 3333.

Villagrande, 19 luglio 1882.

4069 *Il Sindaco:* RUBIU.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
di Roma.

AVVISO.

Il Tribunale suddetto, con sentenza pubblicata il giorno venticinque luglio dell'anno corrente, ha retrotratta la data della cessazione dei pagamenti del fallimento di Migliorini Giuseppe, negoziante di libri in Roma, via Sant'Ignazio, n..., al giorno 10 dicembre del decorso anno 1881.

Roma, 25 luglio 1882.

4067 Il cancelliere REGINI.

CANCELLERIA DELLA PRETURA
del 3° mandamento di Roma.

Si deduce a pubblica notizia che con atto di questa cancelleria del 20 corrente luglio, i signori Phelps Claudina fu Roberto, vedova del professore Gaetano Valerj, e Valerj Domenico, Valeria e Lorenzo fu Gaetano, tutti domiciliati in Roma, via del Babuino, n. 135, hanno dichiarato di accettare col beneficio dell'inventario la eredità lasciata dal rispettivo marito e padre Valerj professore Gaetano, con testamento olografo depositato in atti del notaio Serafini di questa città.

Roma, 23 luglio 1882.

4085 Il canc. G. GUERRIERI.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.
di Frosinone.

Nota per aumento di sesto.

Il cancelliere del Tribunale suddetto rende noto che all'udienza del 21 luglio corrente, innanzi allo stesso Tribunale, all'asta pubblica, ebbe luogo la vendita dell'immobile sottodescritto, esecutato ad istanza della ditta Marignoli e Tomassini, di Roma, in danno di De Santis Giovanni, Gori Maria vedova De Santis ed Augusto De Santis, domiciliati in Piglio.

Descrizione dell'immobile posto nel comune di Piglio.

Seminativo in contrada Valle San Pietro, o Ferrone, o Via di Casa Pizzica, o Casa Mariano, in due corpi quasi attaccati tra loro, annotato in catasto, sez. 2ª, numeri 1577, 1659, 1662, 1675, 1676, 1677, 1865, 1866|1, 1866|2, 1866|3, 2511|1, 2511|2, 2512, di tavole 139 32, periziato lire 10,887 20;

Che detto terreno fu aggiudicato al signor Angelo Loreti di Giuseppe, di Piglio, per il prezzo di lire 8715.

Avverte pertanto che su tale prezzo può farsi l'aumento del sesto nel termine di giorni 15 da quello dello incanto, con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria, e che tale termine scade il giorno 5 agosto prossimo venturo.

L'offerente dovrà uniformarsi al disposto dell'art. 680 Codice procedura civile.

Frosinone, 26 luglio 1882.

4082 G. BARTOLI vicecanc.

CONSIGLIO NOTARILE
dei distretti riuniti di Brescia, Breno e Salò.

Approvatesi per decreto di S. E. il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia, con decreto 20 luglio corrente, n. 901, Div. I, le piante organiche degli Archivi notarili provinciale di Brescia e sussidiari di Breno e Salò, coi relativi stipendi e le cauzioni da prestarsi, il presidente di questo Consiglio apre il concorso ai posti seguenti:

Di conservatore e tesoriere dell'Archivio notarile provinciale di Brescia, collo stipendio di lire 2800, e con obbligo di prestare una cauzione rappresentante lire duecento di rendita;

Di conservatore e tesoriere dell'Archivio notarile sussidiario di Breno, collo stipendio di lire 1000, e con obbligo di prestare una cauzione rappresentante lire cento di rendita;

Di conservatore e tesoriere dell'Archivio notarile sussidiario di Salò, collo stipendio di lire 1000, e con obbligo di prestare una cauzione rappresentante lire cento di rendita.

Le istanze relative, in carta da bollo da una lira, e corredate dai documenti che provino nei concorrenti i requisiti voluti dalle vegliantì disposizioni, dovranno essere presentate al protocollo di questo Consiglio entro il prossimo mese d'agosto; con avvertenza che non saranno prese in considerazione le istanze che venissero presentate dopo la scadenza del termine suindicato.

Brescia, dal Consiglio notarile il 24 luglio 1882.

4066 Il presidente dott. PERUGINI.

IL PREFETTO PRESIDENTE
della Deputazione provinciale di Udine
NOTIFICA

Che il Consiglio della provincia, revocando la precedente sua deliberazione del giorno 29 aprile p. p., nella seduta del 16 corrente ha stabilito di procedere alla aggiudicazione per asta pubblica dell'esercizio della Ricevitoria e Cassa provinciale di Udine per il quinquennio da 1° gennaio 1883 a tutto 31 dicembre 1887, per cui a termini della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), modificata con la legge 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie 2ª), e 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª), nonchè del relativo regolamento 14 maggio 1882, n. 738 (Serie 3ª), si porta a pubblica notizia quanto segue:

1. L'asta si terrà dalla Deputazione provinciale, nel palazzo della Prefettura, e sarà presieduta dal prefetto, o da chi per esso, assistito da un deputato provinciale, nel giorno di sabato 12 agosto prossimo venturo, alle ore 12 meridiane precise, ad estinzione di candela vergine, nei modi prescritti dal regolamento generale di Contabilità dello Stato 4 settembre 1870, n. 5852.

Gli oneri, i dritti ed i doveri del ricevitore sono quelli determinati dalle leggi e regolamento suddetti; dal R. decreto 14 maggio 1882, n. 740 (Serie 3ª), modificato col R. decreto 8 giugno 1882, n. 813 (Serie 3ª); dai capitoli normali approvati col decreto Ministeriale 14 maggio 1882, n. 739 (Serie 3ª), e dal decreto Ministeriale 18 maggio 1882, n. 751 (Serie 3ª).

Il ricevitore è inoltre obbligato ad osservare i capitoli speciali che sono stati deliberati dalla Deputazione provinciale ed approvati con telegramma Ministeriale del 25 giugno p. p., e qui vengono riprodotti per opportuna conoscenza e norma.

2. L'aggiudicazione dell'esercizio della Ricevitoria e Cassa provinciale sarà fatta a colui che avrà offerto il maggiore ribasso sull'aggio di centesimi 25 (venticinque) per ogni cento lire delle somme che verranno versate nella Tesoreria governativa, e nella Cassa provinciale, dipendentemente dalle riscossioni contemplate dalle leggi 20 aprile 1871, 30 dicembre 1876 e 2 aprile 1882, dai capitoli normali e dai capitoli speciali qui sopra ricordati.

3. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso della aggiudicazione, mentre la provincia resta impegnata solamente quando sia intervenuta l'approvazione del Ministero delle Finanze.

4. Non possono concorrere all'asta coloro che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge 20 aprile 1871, numero 192.

5. Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno provare di avere, a garanzia delle loro offerte, eseguito il deposito nella Tesoreria provinciale, in danaro, od in rendita pubblica dello Stato al portatore, valutata al corso di Borsa, in lire 87 45 per ogni lire 5 di rendita, desunto dal listino inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 22 corrente mese, numero 171, e tale deposito dovrà corrispondere all'effettivo di lire 76,858 78 nel ragguaglio cioè del 2 per cento delle annuali riscossioni, che si calcolano approssimativamente in lire 3,842,938 80.

6. I titoli del Debito Pubblico al portatore offerti in deposito dovranno avere le cedole semestrali non ancora maturate.

7. Le offerte per altra persona nominata al principio dell'asta dovranno accompagnarsi da regolare procura, e quando le offerte si facciano per persona da dichiararsi, la dichiarazione si dovrà fare all'atto della aggiudicazione, e l'accettazione della persona dichiarata avrà effetto entro 24 ore successive; ritenendosi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, tanto nel caso che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, quanto nella eventualità che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni previste nell'articolo 14 della legge 20 aprile 1871.

8. La prima offerta di ribasso sull'aggio ritenuto come norma regolatrice dell'asta (come sopra all'articolo 2), non potrà essere nè maggiore, nè minore di un centesimo di lira per ogni cento lire di esazione.

9. Nei trenta giorni, decorrendi da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di decadere immediatamente da ogni diritto, di perdere il deposito dato a garanzia, e di risponder delle spese e dei danni, dovrà presentare la cauzione definitiva in beni stabili, od in rendita pubblica italiana, a termini e nei modi stabiliti dall'articolo 17 della legge 20 aprile 1871, e dagli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1882, n. 738.

10. La cauzione complessiva e definitiva da prestarsi a garanzia dell'appalto, compresa quella per le tasse di macinazione cereali, di fabbricazione degli alcool, e per le entrate provinciali, e servizio di Cassa, ascende alla somma di lire 699,300 (seicentonovantanovemila e trecento).

11. Le disposizioni tutte generali e speciali per questo appalto potranno consultarsi dai concorrenti presso la segreteria della provinciale Amministrazione.

12. Le spese inerenti al contratto, alla cauzione all'asta, comprese quelle di stampa, pubblicazioni ed inserzioni, sono tutte a carico dell'aggiudicatario.

Udine, li 22 luglio 1882.

Il Prefetto Presidente: G. BRUSSI.

Capitolato speciale *per il servizio del ricevitore provinciale quale cassiere della provinciale Amministrazione.*

Art. 1. Il ricevitore delle imposte dirette adempie l'ufficio di cassiere della provincia senza corrispettivo riguardo alle rendite indicate nel quarto comma dell'articolo 4 del regolamento 14 maggio 1882, n. 738.

Art. 2. Sulla base di ruoli speciali, che gli saranno consegnati dalla Deputazione provinciale, il ricevitore assume anche le entrate di diritto pubblico che esigono servizio di riscossione, e ciò con l'obbligo di versare il non riscosso pel riscosso. Questo servizio viene compensato con l'aggio nella misura stessa stabilita per le imposte, tasse e contributi.

Art. 3. È incaricato il ricevitore provinciale a dar corso al procedimento di legge per la esazione delle entrate, di cui il precedente articolo 2, e la provincia è tenuta a compensarlo mediante liquidazioni di discarico per le partite che risultassero inesigibili, e delle relative spese di esecuzione e di lite.

Art. 4. L'Amministrazione provinciale è facoltizzata a fissare in qualunque tempo le scadenze per la riscossione delle proprie entrate di diritto privato.

Art. 5. La gestione di Cassa per qualunque istituzione che dalla provincia venisse attuata s'intende accollata al ricevitore.

Art. 6. Il ricevitore, oltre all'estinguere i mandati, dei quali è cenno allo articolo 84 della legge 20 aprile 1871, num. 192, dovrà prestarsi per la esecuzione degli ordini che la Deputazione provinciale fosse per impartirgli per la contemporanea utilizzazione dei fondi giacenti e loro reincasso, e ciò senza verun compenso.

Art. 7. L'ammontare della cauzione da prestarsi dal ricevitore per conto della provincia per le entrate diverse delle sovrimposte provinciali resta stabilito in lire 52,545 (cinquantaduemila cinquecentoquarantacinque). 4049

P. G. N. 45065.

S. P. Q. R.

AVVISO DI VIGESIMA — Fornitura di tubi in ghisa occorrenti per la condottura dalla piazza di Termini a piazza Venezia.

Mediante il ribasso di centesimi dieci per ogni cento lire sulla somma di lire 26,000, prevista per l'appalto della fornitura di tubi in ghisa di diametro 0 20, ed accessori, occorrenti per la condottura da sistemarsi entro la galleria in via Nazionale dalla mostra dell'acqua Marcia in piazza di Termini fino alla piazza di Venezia, ieri ebbe luogo l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto stesso.

Si fa noto pertanto che, stante la decretata abbreviazione dei termini, fino alle ore 11 1⁄2 antimeridiane del giorno 1° agosto prossimo futuro potranno essere presentate all'onorevole signor ff. di sindaco, o a chi per esso, le schede per le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione; del che, seduta stante, sarà redatto verbale di aggiudicazione vigesimale, ferme restando tutte le condizioni contenute nell'avviso d'asta del 19 luglio corrente, n. 43666.

Roma, dal Campidoglio, il 26 luglio 1882.

4073 *Il Segretario generale*: A. VALLE.

Provincia di Belluno — Distretto di Pieve di Cadore

COMUNE DI SELVA

AVVISO **per definitivo deliberamento** *dell'appalto del lavoro di costruzione della strada Selva-Caprile,*

che si terrà in questo ufficio municipale il giorno di giovedì 10 p. v. mese, alle ore 10 antimeridiane, mediante estinzione di candela vergine, sul prezzo di lire 76,071 44, così ridotto in seguito all'esperimento dei fatali, ferme stando tutte le condizioni stabilite coll'avviso 15 aprile p. p., n. 43.

Selva, li 23 luglio 1882.

Per la Giunta
Il ff. di Sindaco: GIOVANNI DE MATTIA.

4065 *Il Segretario*: MONICO.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
della Divisione di Torino (1ª)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 36).

A termini dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che la provvista di

Quintali 12000 grano nostrale

occorrente al Panificio militare di Torino, di cui nell'avviso d'asta del 13 luglio corrente, n. 34, è stata in incanto d'oggi deliberata ai seguenti prezzi:

Lotti n. 60, L. 26 44 per quint. — Lotti n. 30, L. 26 69 per quint.
Lotti n. 20, L. 26 74 per quintale.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non minori del ventesimo sui prezzi sopra indicati, scade alle ore 2 pomerid. (tempo medio di Roma) del giorno 29 volgente mese, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito prescritto di lire 200 per ciascun lotto, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso d'asta.

Torino, addì 24 luglio 1882. **Per la Direzione**

4068 *Il Capitano Commissario*: E. GAZZERA.

CAMERANO NATALE, *Gerente*. | ROMA — Tip. EREDI BOTTA.